



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 353

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 febbraio 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria *Pag.* 5

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 18

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 33

Plenaria » 34

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 46

Plenaria (1^a pomeridiana) » 46

Plenaria (2^a pomeridiana) » 50

5^a - Bilancio:

Plenaria » 59

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32) » 65

Plenaria » 65

7^a - Istruzione:

Plenaria » 70

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 83

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) » 92

Comitato ristretto (Riunione n. 1) » 92

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	93
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	»	102
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i>	»	103
<i>Plenaria</i>	»	103
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	112

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	116

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	120
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	121
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	122
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	123
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	124
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	124

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	126

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	128
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1552) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(572) *DI BIAGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE rileva che la proposta emendativa S.3.1 avanzata dalle relatrici – avente ad oggetto lo stralcio degli articoli da 3 a 14 del disegno di legge n. 1552, assunto dalla Commissioni riunite come testo base – non appare compatibile con la previsione di cui all'articolo 101 del Regolamento del Senato, secondo cui lo stralcio è ammissibile quando le disposizioni in esso contenute sono suscettibili di essere distinte dalla restante parte del disegno di legge per la loro autonoma

rilevanza normativa. Infatti gli articoli da 3 a 14 del disegno di legge in titolo appaiono strettamente collegati con le altre disposizioni finalizzate alla ratifica della convenzione conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Il Presidente tiene peraltro a precisare che, poichè la proposta di stralcio dovrà comunque essere sottoposta all'Assemblea del Senato, egli non ritiene di dichiararne l'improponibilità.

Si apre quindi un dibattito nel quale prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) chiedendo alle relatrici se ritengano che anche l'articolo 3 del disegno di legge n. 1552 – recante disposizioni definitorie – debba essere oggetto di stralcio.

La relatrice per la 3^a Commissione, senatrice FATTORINI (*PD*), dichiara che anche l'articolo 3 pone problemi di compatibilità con l'ordinamento interno, con particolare riferimento al riconoscimento in Italia dell'istituto della kafalah.

La senatrice FILIPPIN (*PD*), relatrice per la 2^a Commissione, si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Fattorini, ribadendo le difficoltà connesse con l'istituto della kafalah in rapporto agli istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento. Anche per questa ragione appare preferibile assolvere in tempi brevi alla semplice ratifica della Convenzione, stralciando la restante parte del provvedimento al fine di poter svolgere un esame più approfondito sui punti controversi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) fa presente che all'articolo 3 vengono indicate le autorità competenti ad attuare le disposizioni della Convenzione in materia di protezione dei minori e che anche nella restante parte del provvedimento sono presenti dei contenuti normativi che non appaiono scindibili dalle disposizioni oggetto di ratifica. Pertanto la proposta delle relatrici rischia – in concreto – di privare di effetto sostanziale la ratifica della Convenzione.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Caliendo, coglie l'occasione per sollecitare inoltre il Governo a rispondere alle interrogazioni da lui recentemente presentate insieme ad altri senatori in ordine al regolare svolgimento dei lavori della Commissione per le adozioni internazionali, tenuto conto che quest'ultima non si è mai riunita negli ultimi mesi.

Prende la parola il rappresentante del GOVERNO sottolineando che sarebbe importante poter licenziare il disegno di legge in esame nella sua completezza. Al contempo fa presente che la sussistenza di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia rende urgente la ratifica della Convenzione. Pertanto, qualora non fosse possibile pervenire in tempi rapidi ad un accordo sul contenuto del provvedimento, sarebbe preferibile procedere nell'immediato ad una pura e semplice ratifica, lasciando ad

una fase successiva la definizione delle norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone di rinviare l'esame del provvedimento di alcuni giorni al fine di poter raggiungere un accordo sul suo contenuto complessivo, condividendo le perplessità relative allo stralcio sollevate dal Presidente.

Infine, il PRESIDENTE – recependo alcuni degli spunti emersi nel corso del dibattito – propone che le relatrici valutino la possibilità di presentare una nuova formulazione dell'articolo 3 entro la giornata di lunedì 16 febbraio, in considerazione dell'opportunità di inserire in un provvedimento di ratifica almeno parte delle previsioni definitive ivi contenute; propone altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti alla eventuale nuova proposta emendativa delle relatrici sia fin da ora fissato a martedì 17 febbraio, alle ore 16.

Convengono le Commissioni riunite.

Gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1552 vengono pubblicati in allegato e il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1552**

Art. 2.

2.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori».

S3.1

LE RELATRICI

Stralciare gli articoli da 3 a 14.

Art. 3.

3.1

STEFANI

Sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

3.2

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «minorile,» inserire le seguenti: «in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, che si avvale della collaborazione di un comitato interministeriale specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero della giustizia-Dipartimento per la giustizia minorile, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il comitato interministeriale è composto da rappresentanti dello stesso Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero competente per le pari opportunità;».

3.3

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «modificazioni,» inserire le seguenti: «che assume la denominazione di "Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali" cui l'autorità centrale è tenuta a trasmettere la richiesta di approvazione del collocamento di un minore ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione quando riguarda minori in stato di adottabilità, di abbandono o in kafala. In questi casi l'approvazione del collocamento da parte dell'autorità centrale è subordinata al consenso della Commissione, in tutti i casi di riconoscimento di misure adottate in Paesi contraenti e non».

3.4

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «minore» inserire le seguenti: «e, nel caso di "assistenza legale" di un minore in situazione di abbandono a norma dell'articolo 5, l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale».

3.5

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini della Convenzione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali».

3.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri)

1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.

2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.

3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla famiglia, alla persona, alla comunità familiare o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.

4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso agli interessati il ricorso previsto nella legge indicata al comma

1, articolo 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.

5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'articolo 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti».

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima della parola: «allorché» aggiungere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto all'articolo 3-bis»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il provvedimento della autorità centrale che accerta il rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento è trasmesso a norma dell'articolo 3-bis comma 3 per ogni adempimento del caso.

3.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine)

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1».

Art. 4.**4.1**

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «presso una famiglia» inserire le seguenti: «, una comunità di tipo familiare a norma della legge 4 maggio 1984 n. 183».

4.2

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'autorità centrale, con la collaborazione della autorità competente italiana che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia, previa verifica che il minore sia stato informato e ascoltato e che abbia acconsentito, alle seguenti condizioni:

a) che il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità e sia emesso nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218;

b) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano i requisiti di idoneità di seguito fissati;

c) che gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano con il minore un preesistente rapporto affettivo solido e accertato;

d) che si tratti di misura temporanea e che il provvedimento straniero sia corredato di un progetto che illustra lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa; che quindi il provvedimento sia disposto dalla competente autorità del Paese straniero allorché sia accertato e documentato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non sia possibile procedere ad una analoga misura di protezione nel Paese di origine;

e) che dal provvedimento straniero risulti accertato che i richiedenti sono in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero durante il soggiorno in Italia;

f) che il provvedimento straniero contenga le motivazioni che giustificano l'applicazione della misura di protezione del minore con riferi-

mento ad un progetto sanitario, di studio o di formazione professionale predisposto dall'ente all'uopo autorizzato;

g) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine».

4.3

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole: «il tribunale per i minorenni» con le seguenti: «l'autorità competente, direttamente o tramite gli Enti autorizzati.».

4.4

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «444 del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «, nonchè il riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis e seguenti (pedopornografia e sfruttamento della prostituzione minorile)».

Art. 5.

5.1

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «con il parere conforme della autorità competente reso in applicazione delle norme seguenti. Sulla idoneità degli accoglienti si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni».

5.2

DI BIAGIO

Sostituire i commi da 2 a 12 con i seguenti:

«2. Fermo restando il rispetto della presente legge e delle norme in essa richiamate, allorché un'autorità competente straniera di un Paese che non riconosce l'adozione né l'affidamento a scopo preadottivo pro-

spetti, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza giuridica di un minore presso una famiglia e la misura comporti il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore.

3. L'autorità centrale, con la collaborazione della Commissione per la protezione dei minori e l'adozione internazionale che verifica, direttamente o tramite enti all'uopo delegati, che non si tratti di minore in stato di abbandono, approverà il collocamento disposto all'estero e autorizzerà l'ingresso e il soggiorno in Italia alle seguenti condizioni:

a) che il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la responsabilità genitoriale, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;

b) che il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;

c) che il minore sia originario di Paesi contraenti o con cui l'Italia abbia comunque concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;

d) che gli accordi, di cui alla lettera *c)* diversi dalla Convenzione contengano le condizioni di cui al presente articolo;

e) che siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al Titolo III capo I della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevedono l'accompagnamento delle coppie da parte di enti autorizzati;

f) che il provvedimento straniero sia corredato di una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori o dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;

g) che il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;

h) che entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, e valutato il superiore interesse del minore, coinvolto, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27 o dell'art. 44 della legge 184/1983. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore o in ogni altro caso in cui il Tribunale per i minorenni competente, tenuto conto di ogni circostanza del caso, lo ritenga preferibile nel rispetto del provvedimento straniero e nell'interesse del minore, si applica l'articolo 44 della legge citata.

4. La procedura e le modalità di funzionamento e autorizzazione degli Enti autorizzati applica bili sono quelle di cui al Capo richiamato al comma 3 lettera *e)* che precede. Ai fini dell'autorizzazione degli Enti per la presente procedura, costituisce requisito indispensabile l'aver già svolto consolidata attività di accompagnamento nell'ambito delle proce-

ture di adozione internazionale e l'aver realizzato progetti di cooperazione allo sviluppo nel paese in cui si opera.

5. Ai fini delle comunicazioni e del rilascio del visto di ingresso, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 che precede.

6. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1984 n. 183 nel termine di cui alla lettera h) nel citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

7. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

''d-bis) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996 o di altro accordo internazionale ed esistano legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore stesso''».

Art. 6.

6.1

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'art. 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è concessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri».

6.2

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al minore non cittadino europeo che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato a norma dell'art. 7 e nei cui confronti è emessa una sentenza di adozione ex art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 è con-

cessa in via automatica la cittadinanza, senza alcun effetto nei confronti di eventuali parenti stranieri.

2-ter. In ogni caso il maggiorenne accolto da cittadini italiani non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 6 o 7 della presente legge è che ne abbia interesse può richiedere la cittadinanza italiana in applicazione dell'art. 9 comma 1, lettera *b*) della legge 12 gennaio 1991 n. 13.

2-quater. Al minore che abbia fatto ingresso ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Art. 12.

12.1

DI BIAGIO

Dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le seguenti: «e della Commissione per la protezione dei minori e delle Adozioni internazionali».

Art. 14.

14.1

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti della presente legge, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi. Il riconoscimento avviene con istanza da presentarsi al Tribunale per i minorenni competente in base al luogo di nuova residenza del minore. Per il rilascio dei visti di ingresso si applicano le norme della legge n. 184 del 1983 per quanto compatibili».

14.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 4 maggio 1983 n.184 dopo la parola: «ovvero» sono aggiunte le seguenti: «rilasciato in esecuzione della legge di ratifica della Convenzione de l'Aja del 1996 per i minori in *kafala* ovvero».

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

39^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente MARINELLO ricorda che è iniziata la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno e informa che i relatori hanno presentato gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.300, 2.100, 3.200, 6.100 e un testo 2 dell'emendamento 2.0.100, pubblicati in allegato assieme ai relativi subemendamenti.

Dà poi conto del ritiro del subemendamento 1.100/1, a prima firma della senatrice Pelino.

Avverte infine che, su richiesta di un Gruppo parlamentare, la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 11 febbraio, è sconvocata.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta notturna di oggi.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di domani, 11 febbraio, già convocata per le ore 13,30, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1733**(al testo del decreto-legge)****1.200/1**

GALIMBERTI

All'emendamento 1.200 capoverso «2-bis» sopprimere le parole «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale».

1.200/2

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 1.200, capoverso 1-ter, dopo le parole «del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,» inserire le seguenti: «nonché, specificatamente per la società ILVA s.p.a., quelli necessari per evitare un pregiudizio alla continuazione delle attività d'impresa e degli impianti del gruppo sul territorio nazionale».

1.200/3

GALIMBERTI

All'emendamento 1.200, dopo le parole «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,» inserire le seguenti: «nonché quelli relativi a garantire la continuità dei processi produttivi,».

1.200

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-

legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e per l'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni".».

1.300/1

All'emendamento 1.300, dopo le parole «la presentazione» inserire le seguenti: «, che avviene prima del perfezionamento del procedimento di affitto o di vendita della società,».

1.300/2

All'emendamento 1.300 sostituire le parole «le predette finalità» con le seguenti: «la continuità produttiva dello stabilimento e dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere».

1.300/3

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 1.300 sostituire le parole «le predette finalità» con le seguenti: «la continuità produttiva dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali in essere all'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.300/4

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i tempi di intervento per l'attuazione del Piano».

1.300/5

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo».

1.300/6

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché i livelli occupazionali che si intendono garantire per tutti gli stabilimenti del gruppo».

1.300/7

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché l'impatto sulle imprese del gruppo».

1.300/8

PELINO, PICCOLI

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il Commissario straordinario, per il trasferimento totale dell'impresa di interesse strategico nazionale in stato di insolvenza, o di un suo ramo, usa quale criterio prioritario per l'individuazione a trattativa privata dell'affittuario, o dell'acquirente, la capacità del soggetto privato di assicurare l'efficienza dell'organizzazione degli impianti e il numero di occupati dichiarati dall'azienda al momento della sua nomina. Qualora il Commissario straordinario non sia in grado di individuare, entro il termine di diciotto mesi dalla sua nomina, ridotti a centoventi giorni per ILVA S.p.A. di Taranto, un unico soggetto privato, o più soggetti privati, che possano soddisfare tali criteri, anche in forma associata, l'azienda è affidata ad un affittuario a partecipazione mista pubblico-privato nella quale la partecipazione privata, anche in forma associata, non è inferiore al venti per cento del capitale sociale. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere stabilite differenti percentuali per

singole aziende commissariate al fine di non diminuire il numero dei loro occupati.».

1.300/9

NUGNES

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano suddetto è redatto tenendo conto della situazione del mercato internazionale e riporta, inoltre, in un'apposita sezione, i dati relativi agli effetti ambientali e al rischio sanitario preventivo connessi al livello di produzione, nonché le misure che si intendono adottare al fine di prevenire gli effetti medesimi.».

1.300/10

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 1.300, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano è presentato alle competenti Commissioni parlamentari.».

1.300

I RELATORI

Al comma 4, capoverso «4-quater», dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità.».

2.100/1

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 2.100, aggiungere in fine le seguenti parole: «con priorità agli interventi di maggiore impatto sul risanamento ambientale e tutela della salute.».

2.100

I RELATORI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61».

3.200/1

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE

All'emendamento 3.200, sopprimere la lettera a).

3.200/2

GIROTTO, CASTALDI, MORONESE

All'emendamento 3.200, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dell'Avvocatura generale dello Stato e».

3.200/3

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 3.200, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.200/4

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 3.200, alla lettera b), sostituire le parole da: «156.000.000» con le seguenti: «200.000.000».

3.200/5

GIROTTA, CASTALDI

All'emendamento 3.200, lettera b), sopprimere le parole da: «e, in coerenza con il principio» fino alla fine della lettera.

3.200/6

NUGNES

All'emendamento 3.200, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le somme rinvenienti da detta operazione sono vincolate alla realizzazione degli interventi urgenti di bonifica e risanamento volti alla tutela della salute pubblica.».

3.200

I RELATORI

Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: «previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e, in coerenza con il principio di cui all'articolo 303, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preclude ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995».

6.100/1

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

All'emendamento 6.100 sostituire le parole «può definire procedure volte a favorire» con le seguenti: «definisce procedure volte a garantire».

6.100/2

ARRIGONI, CONSIGLIO

All'emendamento 6.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario adotta altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale».

6.100

I RELATORI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonché di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa.».

2.0.100 testo 2/1

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine di tutelare gli interessi delle piccole e medie imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga alle imprese dell'indotto l'intero importo dovuto loro dall'ILVA S.p.A., comprensivo degli interessi moratori maturati.

2. Le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 devono presentare istanza alla Cassa Depositi e Prestiti corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria delle misure di cui al comma 1, di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante il ricorso alle risorse sequestrate nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 89, nonché nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.100 testo 2/2

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti :

«1. Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell'ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga le risorse alle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).

2. Le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 devono presentare istanza alla Cassa depositi e prestiti corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno

2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria delle misure di cui al comma 1, di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.0.100 testo 2/3

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia, di seguito denominato Fondo, finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).

1-bis. Il Fondo deve essere esclusivamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1 ed opera come fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 1. Al Fondo affluiscono le risorse di cui al comma 1-ter.

1-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai

sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse rinvenienti a seguito di quanto disposto dal presente comma sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.».

2.0.100 testo 2/4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1-bis. Le risorse rinvenienti a seguito di quanto disposto dal comma 1 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo appositamente istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Fondo, finalizzato a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).».

2.0.100 testo 2/5

CONSIGLIO, ARRIGONI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), comma 1, sostituire la parola: «30.000.000» con la seguente: «35.000.000».

2.0.100 testo 2/6

GALIMBERTI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «almeno uno stabilimento industriale» con la seguente: «imprese»;

b) al comma 2 sostituire le parole «almeno uno stabilimento industriale» con la seguente: «imprese».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggetti ad amministrazione straordinaria)».

2.0.100 testo 2/7

FABBRI, SCALIA, PUPPATO

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Le imprese di cui al comma 1, accedono alla garanzia del Fondo, secondo i criteri di accesso semplificati previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le operazioni finanziarie di cui al presente articolo, in caso di escussione del Fondo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, non si applica al credito del Fondo il privilegio legale di cui al medesimo articolo 9. Per le medesime operazioni il soggetto finanziatore si impegna ad iniziare e a proseguire le azioni di recupero in nome proprio per l'intero credito e, a seguito della liquidazione della perdita da parte del Fondo, a retrocedere al Fondo stesso gli importi recuperati eccedenti la parte di credito non garantita dal Fondo.»

2.0.100 testo 2/8

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), nel comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «In caso di società soggette ad amministrazione straordinaria, il Commissario della procedura presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle richieste rilasciate ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo.»

2.0.100 testo 2/9

LEZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «in ogni caso gli interessi bancari applicati sui finanziamenti concessi devono essere ridotti ad almeno la metà rispetto al tasso normalmente applicato dai medesimi istituti finanziari»

2.0.100 testo 2/10

CONSIGLIO, ARRIGONI

All'emendamento 2.0.100 (testo 2), al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «da parte del soggetto finanziatore», inserire le seguenti: «circa l'assenza di eventuali affidamenti in essere.»

2.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria)

1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, fino a un importo di euro 30.000.000, sono desti-

nate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali.

3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013. A tal fine, l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non deve avere in essere alcun affidamento con quest'ultimo né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario. La richiesta di garanzia deve essere corredata da conforme dichiarazione da parte del soggetto finanziatore, pena l'inammissibilità della stessa.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Sottocommissione per i pareri

86^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514-A) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni di merito per il di-

segno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.343, che la disposizione ivi prevista, nel definire i compiti degli enti locali ai fini di tutela ambientale nell'ipotesi di abbandono di rifiuti, appare di eccessivo dettaglio e pertanto è suscettibile di ledere l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

La Sottocommissione concorda.

(352) DE POLI. – *Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici*

(913) Manuela GRANAIOLA ed altri. – *Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano*

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

242^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 281 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi giovedì 5 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione ai disegni di legge nn. 281 e connessi, le associazioni Il Chiostro e FERPI hanno consegnato un documento, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra uno schema di osservazioni alternative, pubblicato in allegato. In primo luogo, sottolinea che lo schema di decreto legislativo non appare conforme ai criteri e principi direttivi stabiliti dalla legge delega. Il nuovo sistema di tutele, infatti, risulta esteso anche ai lavoratori già alle dipendenze di imprese che – successivamente all'emanazione del decreto – effettuino nuove assunzioni, superando la soglia dei 15 dipendenti, nonché nel caso dei licenziamenti collettivi. Inoltre, a suo avviso, l'intervento del Governo, piuttosto che delineare una nuova fattispecie contrattuale, modifica surrettiziamente la norma sulla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Rileva, quindi, che l'applicazione del nuovo sistema di tutele in relazione alla data di assunzione prefigura una disparità di trattamento tra i lavoratori, particolarmente evidente nel caso dei licenziamenti collettivi. Infine, ritiene che presenti profili di incostituzionalità anche l'ipotesi di reintegrazione qualora sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, a prescindere da ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, in quanto risulterebbe limitato il potere discrezionale del giudice.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritiene condivisibili i rilievi formulati dalla senatrice De Petris. Peraltro, l'esclusione del pubblico impiego dalle nuove norme in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dichiarata da alcuni esponenti del Governo, determina una disparità di trattamento tra il lavoro pubblico e quello privato, in violazione del principio di uguaglianza. Rileva, inoltre, che si verificherebbe

un'asimmetria anche tra i dipendenti di una stessa azienda in rapporto alla data di assunzione, qualora questa sia anteriore o successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che vi siano evidenti profili di incostituzionalità, in particolare per violazione dell'articolo 76 della Costituzione. A suo avviso, infatti, il decreto legislativo, sebbene preveda l'introduzione di una nuova fattispecie contrattuale, in realtà modifica la disciplina dei licenziamenti illegittimi attualmente prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Sottolinea, inoltre, che l'applicazione del nuovo sistema di tutele in rapporto alla data di assunzione del lavoratore non potrà che causare profonde disparità di trattamento e, conseguentemente, ulteriore contenzioso giurisdizionale.

Infine, formula osservazioni critiche sul comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, che limiterebbe la facoltà del giudice di valutare la proporzionalità tra la sanzione del licenziamento, inflitta dal datore di lavoro, e la gravità del fatto commesso dal dipendente.

Il relatore COLLINA (*PD*), intervenendo in replica, sottolinea il significato politico del provvedimento, che si inserisce nell'ambito della riforma del lavoro, volta a incoraggiare l'assunzione di lavoratori, da parte delle aziende, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa fattispecie contrattuale, infatti, offre comunque maggiori garanzie ai lavoratori, in confronto alla situazione di precarietà determinata dalle diverse forme di contratto a tempo determinato attualmente esistenti.

Ritiene non fondati i rilievi formulati in ordine a una presunta violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione. Come è già stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il principio di uguaglianza deve essere interpretato anche secondo il canone della ragionevolezza, al fine di evitare che situazioni difformi siano trattate in modo uguale. Inoltre, un eccesso di delega sarebbe configurabile solo qualora si ravvisasse un palese contrasto fra i principi e criteri direttivi e il contenuto del decreto legislativo.

Insiste, pertanto, sulla proposta di osservazioni non ostative con rilievi, già illustrata nella seduta del 4 febbraio.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, non considera convincenti le argomentazioni del relatore, il quale – nonostante la disponibilità, mostrata nella fase iniziale del dibattito, ad accogliere alcuni dei rilievi formulati – ha ritenuto non condivisibili valutazioni espresse da molti dei senatori intervenuti nella discussione.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto contrario. Ribadisce che il contenuto dello schema di decreto legislativo non è conforme ai criteri fissati dalla legge n. 183 del 2014, in quanto pre-

vede l'applicazione delle nuove norme anche ai licenziamenti collettivi. Inoltre, stabilisce la corresponsione di un'indennità risarcitoria – peraltro minore di quella attualmente prevista – in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro anche ai lavoratori già dipendenti prima dell'entrata in vigore del decreto, qualora nel frattempo l'azienda abbia superato i limiti dimensionali indicati dal comma 8 dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. A suo avviso, infine, si introducono trattamenti difforni per i dipendenti, in caso di licenziamento, in relazione alla data di assunzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostanti con rilievi, pubblicata in allegato. Risultano pertanto preclusi gli schemi di osservazioni alternativi.

IN SEDE REFERENTE

(1317) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUCIDI ed altri. – Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet

(1561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA. – Introduzione dell'articolo 34-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad internet

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) sottolinea che l'esigenza del riconoscimento del diritto di accesso a *Internet* è largamente avvertita nel contesto sociale. È stato già dimostrato, infatti, che la possibilità di accedere alle informazioni disponibili in rete amplia in modo significativo le opportunità di crescita culturale e di sviluppo economico. Appare necessario, pertanto, favorire la diffusione della tecnologia informatica, per garantire la piena esplicazione del diritto di libertà di espressione. Conclude, auspicando un'ampia convergenza sul tema.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che sia riconosciuta una garanzia costituzionale al diritto di accesso a *Internet*. Ritiene opportuno altresì prevedere una disciplina che sottragga l'esercizio del diritto alla possibilità di sfruttamento economico da parte di soggetti privati che possono acquisire posizioni dominanti nella rete.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritiene che le istituzioni debbano garantire l'accesso a *Internet*, tramite investimenti, politiche sociali ed educative, qualificandolo come un diritto sociale, al pari del diritto all'istruzione o del diritto alla salute. Del resto, l'utilizzo della tecnologia

informatica consente di accedere a un ampio numero di servizi, offre nuove possibilità di formazione e crescita, promuove ulteriori opportunità sul mercato del lavoro, garantisce strumenti avanzati di partecipazione.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che i disegni di legge in esame, sostanzialmente identici, si differenziano solo per l'inquadramento sistematico del nuovo diritto. A suo avviso, la proposta del disegno di legge n. 1561, volta ad introdurre un nuovo articolo dopo l'articolo 34 della Costituzione, al fine di sottolineare la contiguità tra il diritto di accesso ad *Internet* e il diritto all'istruzione, appare più coerente con la necessità di promuovere politiche attive per l'effettivo riconoscimento del diritto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, rilevando che l'articolo 11 dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, che recano una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Tale norma non appare pienamente conforme al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014, il quale prevede esclusivamente la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento, che sono peraltro già stabiliti dalla disciplina vigente.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAI SENATORI DE PETRIS E CAMPANELLA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134**

La Commissione,

in sede d'esame dell'Atto del Governo n. 134, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti»,

premessi che:

l'articolo 76 della Costituzione prevede che il Parlamento possa delegare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge ordinaria esclusivamente sulla base e con l'osservanza puntuale di «principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti», laddove non sembra che lo schema di decreto legislativo in esame risponda a detti requisiti, configurandosi inoltre, in molti aspetti, come un eccesso di delega;

la legge delega, nel non prevedere interventi diretti né richiami specifici di revisione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), contiene alcuni spazi residuali di intervento che il governo non ha esitato a riempire. Tale completa ed evidente indeterminazione dei confini della legge delega, in materia di revisione della disciplina dei licenziamenti, potrebbe vulnerare l'articolo 76 della Costituzione in quanto «l'impossibilità di individuare nella legge di delegazione un'idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 76 della Costituzione» (così la Corte Cost., sentenza n. 251/2001). In questo senso la Corte Costituzionale ha voluto rendere evidente come il riferimento agli obiettivi propri di una delega assume inevitabilmente il compito di limitare l'oggetto di essa e, conseguentemente, di circoscrivere le opportunità stesse di un intervento regolatorio da parte del Governo in sede di redazione dei decreti attuativi;

il disegno di legge delega conteneva già profili di incostituzionalità, dettando norme generiche e indeterminate, insufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato; lo schema di decreto legislativo in oggetto è altresì incostituzionale e discriminatorio, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione in tema di uguaglianza di fronte alla legge, laddove, tra gli altri, determina un doppio binario nella gestione dei licenziamenti destinato ad introdurre una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori, e che, diversamente da quanto accaduto fino ad oggi, non dipende dalla consistenza numerica aziendale, dalla natura del datore di lavoro o dalla tipologia della prestazione dedotta in contratto,

bensi da una condizione soggettiva del lavoratore, coincidente con la data della sua assunzione. Da tali evidenti disparità di trattamento ne discenderanno, inevitabilmente, altrettante eccezioni di costituzionalità, che saranno proposte ai giudici investiti sull'impugnazione dei licenziamenti;

lo schema di decreto sembra, inoltre, eccedere il dettato della delega anche con riferimento all'ambito soggettivo di destinazione della nuova disciplina, nonostante non ne consentisse espressamente l'estensione ai lavoratori già occupati. Pertanto, diversamente da quanto voluto dalla delega, il nuovo sistema di tutele, così come contenuto nello schema di decreto n. 134, non trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ma anche nei confronti di quei lavoratori già in forza a quelle imprese che, assumendo nuovi lavoratori a seguito del decreto, mutano i loro requisiti occupazionali così come definiti dall'articolo 18, commi 9 e 10 della legge n. 300 del 1970. Si tratta di una previsione, contenuta all'articolo 1, evidentemente dettata dall'intento, sotteso alla riforma, di incentivare le assunzioni evitando che l'eventuale superamento della soglia dimensionale di applicabilità dell'articolo 18 del c.d. Statuto dei lavoratori possa produrre l'applicazione della relativa tutela reintegratoria;

anche l'articolo 10, che interviene sui licenziamenti collettivi escludendo per tutti e categoricamente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ad eccezione delle sole ipotesi in cui il licenziamento risulti carente della forma scritta (ipotesi peraltro sostanzialmente, assai remota, considerata la procedimentalizzazione di simile atto di recesso), è una norma dettata al di fuori del perimetro della delega, in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione, ed unicamente al fine di applicare il principio di monetizzazione del licenziamento anche a tali fattispecie. D'altra parte l'estensione dell'applicazione del decreto anche ai licenziamenti collettivi determinerà un evidente dualismo tra vecchi assunti, per i quali, in caso di violazione delle disposizioni relative alle procedure sindacali ed ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si applicherebbe la reintegrazione nel posto di lavoro, e nuovi assunti, per i quali sussisterebbe solo una tutela indennitaria, determinando una disparità di trattamento tra lavoratori, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

un eccesso di delega, in particolare, lo si ritrova nella previsione dell'applicazione della nuova normativa anche nel caso di licenziamenti collettivi: previsione non contenuta nella norma di delega, il che configura una palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione, mantenendo per di più una disparità di trattamento tra lavoratori, anche nel caso di licenziamenti collettivi;

è di tutta evidenza la irragionevole e anti-giuridica disparità di trattamento tra lavoratori che impugnano lo stesso licenziamento in relazione all'uguale bene della vita, ovvero sia avere una retribuzione che consenta ai lavoratori e alle loro famiglie una vita libera dignitosa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione; ed è altrettanto chiaro a quali distorsioni, e

arbitri, ci si troverà di fronte con la facoltà offerta agli imprenditori nella scelta dei dipendenti da licenziare;

il sostanziale annullamento delle previsioni della contrattazione collettiva sulla disciplina dei licenziamenti è estraneo alla legge delega e, oltre a configurare un eccesso di delega, viola i principi sanciti dall'articolo 39 della Costituzione secondo cui «I sindacati ... possono ... stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce». La norma porrà quindi problemi assai rilevanti non solo sul piano costituzionale ma anche su quello del diritto comune. Infatti l'esercizio del potere di recesso al di fuori e contro le ipotesi previste dal contratto collettivo che per la sua natura privatistica «ha forza di legge tra le parti» non può mai comportare la risoluzione del contratto;

altro evidente eccesso di delega viene configurato dal «contratto a tutele crescenti» che altro non è che il normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, a disciplina del licenziamento rivisitata e profondamente stravolta fino al suo annullamento. Il «contratto a tutele crescenti» non si presenta come una tipologia contrattuale a sé stante: lo schema di decreto si limita a disciplinare il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti, a ridisegnare, in termini di ampia flessibilità per le imprese, il regime di tutele che accompagna, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato avviando con ciò un processo di superamento e abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, riservato per ora unicamente ai nuovi assunti ma destinato a divenire norma generale col passare del tempo;

la definizione «neo-assunti» presenta caratteri di intollerabile ambiguità e profonda disuguaglianza in quanto non viene espressamente indicato che si tratta di prima esperienza di lavoro, ma qualunque nuovo rapporto di lavoro che inizia dopo l'entrata in vigore della presente legge, può configurarsi come «neo-assunzione», togliendo quindi anche a coloro che provengono da esperienze di lavoro precedenti o che hanno contratti in essere le tutele a cui avrebbero diritto, prefigurando in tal modo una violazione del principio di equità già richiamato;

per quanto sopra detto si osserva che il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione che riguarda ciascun individuo non viene garantito in modo uguale a ciascuno in quanto l'applicazione di norme riferite alle medesime fattispecie avviene in maniera differenziata a secondo della posizione del cittadino-lavoratore nel processo produttivo, prefigurando in tal modo un «sistema plurimo di tutele». Tutele differenziate e decrescenti riferite a:

- lavoratori nei confronti dei quali vi è l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori;
- lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della legge delega ai quali si applicano le cosiddette «tutele crescenti» ad esclusione dello stesso articolo 18;

- lavoratori già assunti all'entrata in vigore delle legge delega, ma appartenenti a imprese che pur superando con le nuove assunzioni i 15 dipendenti, sono comunque escluse dall'applicazione dell'articolo 18;
- lavoratori impiegati in imprese sotto i 15 dipendenti;

nel presente schema di decreto legislativo per quanto riguarda la normativa relativa al licenziamento si evidenzia:

- una grave violazione del principio di uguaglianza nelle nuove norme relative ai licenziamenti cosiddetti «economici» (per giustificato motivo oggettivo) che sono ora ammessi in qualsiasi caso anche quando siano manifestamente insussistenti, introducendo così surrettiziamente il principio del licenziamento sanzionabile con il solo indennizzo economico, per altro notevolmente ridotto rispetto alla legislazione vigente;

- un'ulteriore violazione per eccesso di delega la si riscontra nelle norme previste dallo schema in tema di licenziamento disciplinare. Costatato che, anche in questo caso, il decreto è notevolmente peggiorativo rispetto alla stessa legge Fornero, che aveva già cancellato la reintegra di gran parte dei licenziamenti disciplinari, si osserva come sia solo apparentemente attuativo della delega, non essendo in realtà individuati i casi specifici in cui la reintegrazione potrebbe avvenire: essi sembrerebbero ridursi all'ipotesi in cui l'insussistenza del fatto materiale venga direttamente provato in giudizio cancellando in tal modo l'eventuale prova indiretta pur prevista nei nostri codici. L'uso dell'aggettivo «materiale», inoltre, sembrerebbe suggerire il ricorso al licenziamento anche in casi di infrazioni disciplinari di lievissima entità, intaccando profondamente il principio di ragionevolezza, anch'esso costituzionalmente orientato e profondamente radicato nei nostri codici. Ciò è confermato da due elementi innovativi: il primo dalla esplicita esclusione di qualsiasi valutazione del giudice circa la sproporzione tra fatto contestato e provvedimento adottato; il secondo, dall'aver eliminato qualsiasi riferimento all'eventualità che i contratti nazionali prevedano, proprio per quel «fatto materiale», sanzioni disciplinari di tipo conservativo, escludendo quindi la possibilità di ricorso al licenziamento;

- il reintegro per i licenziamenti disciplinari, esclusivamente nei casi in cui sia «direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» presenta profili di incostituzionalità in quanto, limitando l'esercizio del potere giurisdizionale, non consente al giudice di applicare i principi di eguaglianza e di equità, costituzionalmente orientati, nel determinare la proporzione tra gravità del fatto commesso e la sanzione inflitta. Infatti, nel caso di un solo giorno di assenza ingiustificata dal lavoro, l'imprenditore potrà procedere al licenziamento, senza che il giudice possa decidere se si tratta di un provvedimento sproporzionato rispetto al fatto commesso;

- un'ennesima violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per eccesso di delega, la si riscontra nella parte normativa che prevede l'applicazione del nuovo regime anche in caso di «licenziamenti collettivi»,

del tutto inesistente nei principi e criteri direttivi votati dal Parlamento. Sotto i profili di costituzionalità tale norma viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza riconosciuti dalla Costituzione in quanto è molto verosimile che nell'ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo, ci saranno lavoratori con tutele differenti, a secondo della data di assunzione, dell'anzianità di servizio, dei carichi familiari che saranno trattati in maniera identica anche se rapportate a situazioni individuali differenziate anche di molto;

– come si configuri anche in caso di licenziamento di lavoratori delle imprese sotto i 16 dipendenti, che non hanno mai avuto la reintegra, una violazione del principio di equità e uguaglianza in quanto si riducono le tutele rispetto alla normativa vigente: l'indennità minima corrisposta in caso di licenziamento ritenuto illegittimo diminuisce da 1 a 6 mesi (oggi va da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 6), e, soprattutto, diviene «automatica» (rapportata agli anni di servizio) escludendo quindi qualsiasi riferimento alle situazioni soggettive del lavoratore (anzianità anagrafica, carichi di famiglia) o del datore di lavoro (dimensioni occupazionali e/o di fatturato) che prima consentivano al giudice di individuare la misura della sanzione, e anche alle parti di negoziare l'indennità più «equa»;

– l'evidenziato eccesso di delega è presente anche in altri ambiti e, precisamente, laddove ha ritenuto di applicare il nuovo sistema di tutele alle cd. organizzazioni di tendenza, come associazioni o partiti politici. L'applicabilità del nuovo regime a queste ultime così come per le piccole imprese, è assai discutibile e contrastante con lo spirito sotteso alla riforma, cioè quello di introdurre il principio di monetizzazione del licenziamento, e pertanto passibile di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

considerato che:

la nuova procedura di conciliazione consente al datore di lavoro di porre in essere un vero e proprio «ricatto», in quanto usufruendo della possibilità di porre come prima offerta la metà dell'indennità dovuta in caso di licenziamento ingiustificato, nella consapevolezza che il lavoratore, comunque, solo in casi rarissimi potrebbe aspirare alla reintegrazione, è sicuramente indotto ad accettare il certo per l'incerto, considerando che dovrebbe poi comunque farsi carico dei costi del processo (compreso il contributo unificato) ed esporsi al rischio di pagare migliaia di spese legali nel caso in cui il giudice respinga la domanda (la recente riforma del codice di procedura, infatti, impone sempre la condanna alle spese di chi risulta soccombente); per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti tale offerta diventa veramente ridicola, equiparando nella sostanza il licenziamento ingiustificato e praticato arbitrariamente a quello «*ad nutum*»;

la motivazione fondamentale della riforma risiede nel contrasto alla disoccupazione, mentre appare evidente, e numerosi economisti sono concordi con tale valutazione, che con l'entrata in vigore della legge delega

non si creerà un solo posto di lavoro in più, con l'aggravante che la concessione di poderosi incentivi economici alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, fondate sulla eliminazione degli oneri sociali e la mancata inclusione nella base di calcolo dell'Irap per i nuovi assunti, a solo vantaggio dei datori di lavoro, in quanto i lavoratori perderanno tutele e diritti, sarà a totale carico della collettività gravando esclusivamente sulla fiscalità generale;

per favorire coerentemente la sola occupazione «sostitutiva», sarebbe bastato aggiungere una semplice clausola di salvaguardia: prevedendo l'accesso «ai benefici tutti, economici e normativi, previsti per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai soli datori di lavoro che nell'anno precedente le assunzioni non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo *ex* articolo 3 della legge n. 604 del 1966, ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223 del 1991»; tale specifica è stata opportunamente omessa sia nella legge di stabilità che nello schema di decreto legislativo in oggetto; l'omissione vanifica la proclamata finalità della legge delega ovvero quella dell'occupazione aggiuntiva e ponendo a carico della fiscalità generale le centinaia di milioni di euro per le nuove assunzioni ma anche le centinaia di milioni di euro per le indennità assistenziali per i licenziati che saranno sostituiti dai nuovi assunti, con la conseguenza di dissipare risorse relevantissime senza alcuna riduzione significativa della disoccupazione;

considerato infine che:

l'obiettivo della riforma è quello di arrivare al contratto a tempo indeterminato, ma sarà un tempo indeterminato a disciplina modificata, privo di tutele e di diritti;

questo decreto che divide il mondo del lavoro e lo rende ancora più incerto e precario, instaurando regimi e tutele differenziate a secondo della data di assunzione e della dimensione dell'impresa, rafforza le disuguaglianze lasciando inalterate tutte le forme di contratti precarie violando manifestamente numerosi articoli e principi fondamentali della nostra Carta costituzionale;

mortifica la contrattazione collettiva e il ruolo del giudice, impedendo ad un terzo imparziale di esercitare il controllo sull'esercizio di un potere unilaterale con conseguenze devastanti nella vita delle persone;

questa riforma del mercato del lavoro si riduce, di fatto, ad un'operazione di redistribuzione dell'occupazione attuale che non incrementa i posti di lavoro, anzi peggiorerà la condizione dei lavoratori perché modifica i rapporti di lavoro e snatura il contratto a tempo indeterminato,

esprime parere contrario.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Sottocommissione per i pareri

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto: rimessione alla Commissione plenaria.

Plenaria

178^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1232-B) Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in

materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il presidente PALMA comunica che, in ordine al provvedimento in titolo la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti. Pertanto, si può procedere con la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla 1^a seduta pomeridiana del 3 febbraio, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo avranno espresso i pareri.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati ovvero, qualora i proponenti dovessero insistere per la votazione degli stessi, esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 4.1 il presidente PALMA chiarisce che non intende ritirare tale emendamento in quanto ritiene che – se da un lato possono condividersi le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad espungere dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale i riferimenti all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e all'articolo 416-*ter* del codice penale – dall'altro non si riescono a comprendere le ragioni che hanno portato la Camera dei deputati a conservare nel medesimo secondo periodo il riferimento ai delitti di cui all'articolo 270 (*associazioni sovversive*) e all'articolo 270-*bis* (*associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale ed eversione dell'ordine democratico*) del codice penale.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 4.1 posto in votazione, non risulta approvato.

Con distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene con riferimento all'emendamento 4.4, volto a reintrodurre nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale anche il riferimento al delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. La soppressione, operata dalla Camera dei deputati, del riferimento ai delitti di cui all'articolo 416-*ter* può risultare in certo qual modo peraltro compensata con la previsione di cui all'articolo 2 del disegno di legge sul divieto di concessione dei be-

nefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter (Atto Senato n. 1344, Atto Camera n. 2719) che, ove approvato anche dall'altro ramo del Parlamento nel medesimo testo licenziato dal Senato, inserisce nel comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale anche i delitti di cui all'articolo 416-ter e ciò in considerazione del fatto che al predetto comma 3-bis fa rinvio il successivo terzo periodo del comma 3 del citato articolo 275 del codice di procedura penale. Pertanto l'oratore annuncia un voto contrario a nome del proprio Gruppo, auspicando che il proponente ritiri l'emendamento.

Dopo una breve precisazione del presidente PALMA, il senatore GIARRUSSO (*M5S*), insiste per la votazione dell'emendamento in questione.

Dopo che il senatore BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha fatto una breve precisazione, l'emendamento 4.4, viene posto in votazione e risulta non approvato.

Passando alla votazione dell'emendamento 11.1, che è volto a reintrodurre la disposizione soppressa dalla Camera dei deputati in ordine dal differimento alla data dell'udienza disposto anche d'ufficio dal tribunale, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede al relatore e al Governo le motivazioni in ordine al parere contrario.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) precisa che alla Camera dei deputati è prevalsa la tesi che, qualora l'imputato chieda un differimento del termine della decisione giudiziale per un maggiore approfondimento, si giustifica un sacrificio della propria libertà personale, mentre a diversa conclusione si doveva pervenire nell'ipotesi dal differimento disposto d'ufficio dal tribunale.

Il presidente PALMA, tuttavia, fa presente che la disposizione sul differimento della data dell'udienza, così come risulta approvata dalla Camera dei deputati comporta problemi di bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la libertà personale dell'imputato e la necessità di garantire la sicurezza della collettività.

Dopo una breve precisazione del relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale annuncia il voto contrario del proprio Gruppo ma, condividendo l'esigenza di un attento bilanciamento tra la migliore tutela possibile del condannato e le garanzie di sicurezza per la collettività, si riserva un'ulteriore riflessione della questione in vista dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, risulta infine respinto.

Con riferimento all'emendamento 14.0.1, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ancora una volta esprime perplessità per l'avvenuta abrogazione presso l'altro ramo del Parlamento della norma volta ad introdurre, tra gli illeciti disciplinari dei magistrati, la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10 e 311, comma 5-*bis* del codice di procedura penale, che peraltro era stata approvata dal Senato con un'ampia condivisione tra le forze politiche. Quindi insiste per la votazione dell'emendamento in esame che è volto a reintrodurre la disposizione soppressa.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) precisa che la normativa vigente e in particolare la lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, già prevede tra gli illeciti disciplinari dei magistrati il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, sancendo in questo modo una peculiare forma di responsabilità.

L'emendamento 14.0.1, messo in votazione risulta quindi non approvato.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1232-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 810 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA propone di esaminare in forma congiunta anche il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Lumia, recante modi-

fiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e usura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta sarà convocata un'ulteriore seduta per rendere parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul disegno di legge n. 1733, recante conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015 sull'ILVA e sullo sviluppo della città di Taranto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 14 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

Plenaria

179^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo e non ostativo su emendamenti)

Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato, soffermandosi sulle ragioni che lo hanno indotto a formulare un parere non ostativo con alcune osservazioni sul testo

del decreto legge e un parere non ostativo sugli emendamenti di competenza della Commissione giustizia. In particolare, dà conto dei rilievi in ordine al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, concernenti, da un lato, l'osservanza delle disposizioni del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 ai fini della valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica; dall'altro, il problema del bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti che si pone con la previsione di una speciale causa di esclusione della punibilità per il Commissario straordinario e i soggetti da esso funzionalmente delegati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), pur condividendo in gran parte i rilievi formulati dal relatore, ritiene che le problematiche sottese al provvedimento in titolo – e, in particolare, l'esclusione della punibilità per determinati soggetti, in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del suddetto Piano – siano tali da imporre una valutazione negativa del provvedimento in esame. Soprattutto ritiene che le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 rappresentano, sotto vari profili, un «cedimento» del principio di legalità. Dichiarò pertanto il parere contrario del proprio Gruppo annunciando la presentazione di un parere alternativo contrario, pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver chiesto una precisazione al relatore, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario non ravvisando la *ratio* legislativa della previsione relativa all'irresponsabilità penale del Commissario straordinario e dei suoi delegati.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), per contro, concorda con la proposta del relatore, ritenendo quanto meno necessarie alcune forme di tutela del Commissario e dei suoi delegati in situazioni difficili dal punto di vista geografico e socio-ambientale.

Il senatore LUMIA (*PD*) esprime alcune perplessità sulla previsione dell'esclusione della punibilità di determinati soggetti, soprattutto con riferimento al rispetto del principio costituzionale della riserva di giurisdizione.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), pur comprendendo l'intento del legislatore volto a garantire in qualche misura l'operato del Commissario straordinario e dei funzionari delegati che, a vario titolo, lottano contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, ritiene, tuttavia, che le disposizioni in esame comportano necessariamente un cedimento del principio di legalità. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo apprezzamento per le osservazioni emerse nel corso del dibattito, precisa che la non punibilità dei soggetti sopra richiamati è ben circostanziata e forte-

mente limitata. Per altro verso si pone senz'altro la necessità di bilanciare il principio costituzionale di riserva di giurisdizione con le garanzie minime di protezione di un organo straordinario, qual è il Commissario straordinario e i suoi delegati.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente PALMA pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore che è approvata, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal senatore Buccarella.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733

La Commissione, esaminati, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, rilevato in particolare che il primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 2, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica;

che la previsione di cui al predetto primo periodo, pur con una formulazione diversa, riprende la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013 – recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale – il quale stabilisce che la predisposizione dei piani ivi previsti e l'osservanza delle prescrizioni dei piani medesimi equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato di cui alla previsione richiamata, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute;

che, inoltre, il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame esclude, con riferimento alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

considerato

che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discende la necessità di assicurare, «in linea di massima, pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti», fermo restando che «il principio così stabilito non vieta che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia, detti "regole particolari, che in deroga alle regole comuni, determinino

il contenuto ed i limiti di detta responsabilità" (Cfr. Corte costituzionale n. 148 del 1983 e n. 123 del 1972);

che, con riferimento alla previsione di cui al citato secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5, la stessa parrebbe pertanto volta a prevedere – secondo una prima possibile lettura della medesima – una speciale causa di esclusione delle punibilità fondata sulla definizione legislativa del piano ambientale quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro»;

che, con specifico riferimento a tale modalità di intervento del legislatore, la Corte costituzionale ha evidenziato che nel «...caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio di determinate funzioni...norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali...» pur non essendo «indispensabile – ad avviso della Corte – che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario può bene operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco»(Cfr. Corte costituzionale n. 148 del 1983 sopra citata);

rilevato, sotto un diverso profilo, che la medesima qualificazione legislativa delle disposizioni del piano ambientale, quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro», potrebbe risultare di problematica compatibilità con il principio della riserva di giurisdizione desumibile dal complesso delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II della Costituzione (Corte costituzionale n. 85 del 2013), e ciò in quanto tale previsione non parrebbe poter essere interpretato che nel senso di ritenere il giudice vincolato sia ad effettuare una valutazione conforme nei confronti delle disposizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, sia a trarne le necessarie conseguenze in ordine alla valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del Piano predetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime;

esprime parere non ostativo sul testo del decreto-legge con le seguenti osservazioni:

con riferimento al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità di esplicitare che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ivi richiamato sostituisce esclusivamente il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e che conseguentemente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, rimane ferma la necessità dell'accertamento in concreto dei requisiti di cui alle successive lettere *b*), *c*) e *d*);

con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, si valuti l'opportunità, ai fini di un più prudente bilanciamento degli interessi

costituzionalmente rilevanti da considerare, di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione richiamata le condotte dolose.

La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti trasmessi, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DAI SENATORI BUCCARELLA, CAPPELLETTI E
GIARRUSSO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,

rilevato che il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, con riferimento alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati. Il primo periodo del medesimo comma 6 – mutuando analoga disposizione di un precedente decreto-legge (n. 61 del 2013) ma variandone il tenore letterale – prevede che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dalla legge ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Si tenga conto, altresì, del fatto che, in base al comma 5 del medesimo articolo, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo al summenzionato stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. – piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 – si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data, senza precisazione alcuna circa le modalità di valutazione di tale percentuale, con particolare riferimento al necessario adempimento delle prescrizioni fondamentali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

considerato che:

la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti. La Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia può dettare regole particolari, che in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità a condizione che norme siffatte trovino puntuale fondamento nella Costituzione o in altre leggi costituzionali e che sia comunque assicurato il ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Il decreto in esame, lungi dal

modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo temperamento degli interessi per indicare soggetti *legibus* soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;

la disposizione in esame, anzitutto, si pone in contrasto con il principio della riserva di giurisdizione in quanto sembra vincolare il giudice ad effettuare una valutazione conforme nei confronti delle disposizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime. Peraltro, del tutto irragionevolmente, nessuna esclusione è disposta per le condotte omissive o dolose, nonché per l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa in capo al commissario straordinario e ai non meglio precisati «soggetti da questo funzionalmente delegati» non sembra applicarsi ad altri ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti nella attuazione al piano ambientale, con la conseguenza di rendere doppiamente incerto l'ambito applicativo della clausola in oggetto;

peraltro la qualificazione della condotta, con riferimento agli atti di gestione dell'impresa si basa su una apodittica ed autoreferenziale definizione delle regole del piano medesimo quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro». Valutazione che non può non essere rimessa, nel concreto, al giudice, diversamente da quanto fa il decreto in esame. Lo stesso riferimento alle condotte «connesse all'attuazione dell'A.I.A.» potrebbe lasciar intendere che l'ambito della non punibilità vada oltre le condotte strettamente richieste dall'attuazione dell'A.I.A. e prescindendo, comunque, dall'effettiva finale attuazione della medesima, specialmente alla luce del riferimento – contenuto nel richiamato comma 5 – al conseguimento di una astratta percentuale delle prescrizioni del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, e quindi non già della sua integrale attuazione;

la riduzione dell'ambito di responsabilità penale sopra richiamata si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedura dell'amministrazione straordinaria. Si valuti inoltre che, con emendamento dei Relatori si propone, inoltre, che la liquidazione di cui all'articolo 3 comma 5 abbia carattere definitivo, non sia assoggettabile ad azione revocatoria e abbia comunque l'effetto di precludere ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dal-

l'IRI in sede di privatizzazione della ILP, oggi ILVA s.p.a., antecedente-
mente al 16 marzo 1995,

esprime parere contrario

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria**350^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514-A) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, evidenzia che comportano maggiori oneri le proposte 1.342 (analoga alla precedente 1.0.2000/1) e 1.343. Segnala che è necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.340 (analogo al precedente 1.0.3000 (testo 2)/1), 1.341 (analogo al precedente 1.0.3000 (testo 2)/2), 1.0.300 e 1.0.301 (identici al precedente 1.0.3000 (testo 2)/2) e 1.0.304.

Fa presente che occorre, infine, valutare gli effetti finanziari associati alle proposte 1.292, 1.293, 1.294, 1.328 e 1.338.

In relazione agli emendamenti 1.0.300 e 1.0.301 il vice ministro MORANDO concorda con i rilievi del relatore, atteso che il tenore del testo è

sufficiente a far ritenere che le due proposte non comportano nuovi o maggiori oneri. Tuttavia, fa presente la segnalazione del Ministero dell'interno secondo cui l'Europol è un organismo la cui composizione è attualmente definita con atti amministrativi da parte del capo della polizia. Emerge, pertanto, il rischio che, intervenendo con una disposizione legislativa sulla composizione dello stesso organismo, si possa ridurre la flessibilità della sua composizione, con potenziali riflessi sulla finanza pubblica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se possa emergere una legittima richiesta da parte del Corpo forestale di integrare il proprio organico in seguito all'attribuzione di tre unità del personale del Corpo stesso all'Europol.

Il vice ministro MORANDO risponde che questa richiesta non potrà essere avanzata, in quanto le tre unità permangono nell'organico del Corpo forestale, che pertanto non viene modificato dalla norma in esame.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il relatore BROGLIA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.340, 1.341, 1.342, 1.343 e 1.0.304. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.292, 1.293, 1.294 e 1.338. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che la transazione autorizzata dall'articolo 3, comma 5, tra Commissario straordinario e Fintecna S.p.A. deriva

da una clausola del precedente contratto di cessione d'azienda e come tale è limitata nel valore ivi specificato (180 miliardi di lire) attualizzato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 3, dopo il comma 5, sia inserito il seguente: «5-*bis*. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse di cui alla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicata all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147»; e con la seguente osservazione: la relazione tecnica non ha consentito di acquisire un quadro dell'entità delle risorse che potranno rendersi disponibili per le misure di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di cui all'articolo 6.«.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene sostenendo che non appare plausibile un parere di nulla osta in assenza di quantificazione dell'onere finanziario derivante dal disposto dell'articolo 6.

Il presidente AZZOLLINI fa notare che le attività previste dall'articolo 6 non costituiscono oneri certi non coperti, quanto, piuttosto, un programma che, in assenza di risorse, potrebbe risultare in tutto o in parte inattuato.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) osserva che la disposizione di una clausola di salvaguardia a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, introduce un incentivo per il Governo a non terminare la programmazione entro il periodo previsto, cioè il 2020, allo scopo di non far venir meno risorse necessarie a compensare gli oneri finanziari derivanti dalla norma in esame.

Il PRESIDENTE, in risposta al senatore Milo, osserva che l'Italia è stata in passato censurata per il mancato utilizzo dei fondi europei entro i termini prefissati. In ogni caso, se dovessero esserci oneri derivanti dall'utilizzo delle somme sequestrate nell'ambito del procedimento penale a carico della proprietà ILVA, si provvederebbe ad adeguato accantonamento nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il vice ministro MORANDO non si oppone alla proposta di parere, pur ribadendo che il testo del decreto originario era, a suo avviso, già sufficientemente prudentiale. Approfitta, inoltre, per dar conto delle attività di verifica svolte dagli uffici del Governo su un emendamento a firma del Presidente della 10^a Commissione il quale propone una soluzione alternativa per la copertura degli oneri associati alla norma di cui trattasi. Pur in presenza del rischio di riclassificazione degli importi previsti dal-

l'emendamento in parola in termini di maggiore debito pubblico, ritiene che tale proposta possa essere considerata sufficientemente prudente.

Inoltre, segnala che risultano presentati diversi emendamenti volti ad affrontare il problema derivante dal mancato pagamento delle fatture di fornitori dell'ILVA. Tali emendamenti sono in larga misura privi di copertura. Tuttavia, la questione ha un suo fondamento ed è, a suo parere, meritevole di essere affrontata e risolta dal Governo per non vanificare lo sforzo di risanamento ambientale del sito congiuntamente al mantenimento dell'attività di produzione dello stabilimento per effetto del blocco dei cancelli minacciato dai fornitori. Le fatture non pagate ammontano attualmente a circa 60 milioni di euro, da cui deriva un mancato gettito corrispondente. Il Parlamento non può risolvere il problema con un intervento legislativo che incida direttamente sui crediti, non in linea con il quadro normativo. Preannuncia, quindi, la volontà del Governo di intervenire sul versante fiscale delle obbligazioni dell'ILVA nei confronti dei fornitori.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) chiede al Governo come intenda intervenire per coniugare le esigenze dei fornitori con la necessaria continuità operativa dello stabilimento.

Il vice ministro MORANDO risponde che, a fronte della riformulazione degli emendamenti attualmente presentati, che appaiono inadeguati dal punto di vista della copertura, il Governo si dichiara disponibile a trovare una soluzione idonea a conciliare le esigenze dei fornitori con l'interesse a garantire la continuità aziendale dell'ILVA.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è, dunque, rinviato.

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 23.0.1000 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta rappresenta una revisione del precedente testo (sul quale la Commissione aveva espresso parere di sem-

plice contrarietà) che dichiara l'applicabilità alle fattispecie indicate delle norme riguardanti l'irrogazione di sanzioni amministrative anche per fatti progressi nei casi di depenalizzazione e gli effetti delle depenalizzazioni medesime. In ragione del carattere procedurale dell'intervento, potrebbe confermarsi il parere già espresso.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si chiarisce che l'emendamento in questione è analogo ad altro già valutato con relazione tecnica positivamente verificata, e che quindi nulla osta da parte del Governo a mantenere il parere di semplice contrarietà.

La Commissione, pertanto, approva un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.0.1000 (testo 2).

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo l'espressione di un parere in merito all'articolo 20, comma 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO conferma che, ad avviso del Governo, la norma non presenta problemi di carattere finanziario in quanto si muove all'interno di una disposizione preesistente, data dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che già definiva queste modalità di definizione dell'organico. In tale contesto, la norma in esame fissa proporzioni diverse tra dirigenti di prima e seconda fascia. Ribadisce, pertanto, che la norma non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Chiarisce, altresì, che essa è riferita alla dotazione organica di diritto, così come la norma originaria. Mette, quindi, a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato con la quale esclude la presenza di oneri per il bilancio dello Stato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al rappresentante del Governo se tale norma non possa comportare maggiori oneri in relazione alla copertura dei posti lasciati vacanti negli enti di provenienza del personale distaccato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si associa alle richieste della senatrice Comaroli, aggiungendo che anche nel caso in cui non ci fossero incrementi immediati delle spese per il personale, è plausibile attendersi un aumento delle spese connesse alle prestazioni pensionistiche di cui beneficerà il personale interessato dal provvedimento.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, secondo quanto chiarito dalla nota della Ragioneria generale dello Stato, la norma in esame non comporta maggiori oneri in quanto il numero complessivo di dirigenti in servizio non viene modificato, mentre produce effetti soltanto ordinamentali e di carattere temporaneo senza incidere sulle spese complessive per il personale.

Il PRESIDENTE, in risposta alle senatrici Comaroli e Bulgarelli, fa presente che la norma non prevede il passaggio del personale da una fascia dirigenziale ad un'altra superiore. La disposizione riguarda il personale distaccato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ribadisce che tale disposizione potrebbe, tuttavia, dar luogo ad una richiesta di reintegrazione della pianta organica dell'ente di provenienza.

Il senatore MILO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) fa presente che si tratta di un emendamento già presentato in occasione della discussione della legge di stabilità per il 2013 e sul quale il Governo aveva fornito un parere contrario. È necessario, pertanto, che si preveda all'annullamento dei posti in organico nell'ente di provenienza del personale, per evitare che emergono maggiori oneri finanziari.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito alle reali finalità dell'emendamento per poterne meglio valutare la portata finanziaria.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una bozza di parere che chiarisca, sottoforma di presupposto, l'assenza di oneri per l'erario in relazione alla disposizione in parola.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Vice Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
1749 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4,
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESENZIONE IMU)*

Plenaria

176^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (n. 129)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rammenta che non è pervenuto dal Governo alcun chiarimento in risposta al quesito posto nella seduta del 14 gennaio, concernente la mancanza di riferimenti a termini e sanzioni derivanti dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle variazioni dei dati forniti dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea identificati in Italia, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame.

Il presidente CARRARO suggerisce di integrare la proposta di parere già formulata con un riferimento all'opportunità di una verifica da parte del Governo in relazione al rilievo sollevato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) accetta di riformulare la propria proposta nel senso indicato.

Lo schema di parere della relatrice, così come riformulato (pubblicato in allegato), viene infine posto in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), facendo riferimento alla sussistenza di diversi dubbi in ordine al provvedimento, in particolare per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, e considerata la mancanza di un reale confronto con il Governo, propone alla Presidenza di valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente CARRARO esprime perplessità in ordine alla necessità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti tenuto anche conto della conclusione delle audizioni nella mattinata di domani, pur riconoscendo la situazione di disagio conseguente alla mancata partecipazione del Governo ai lavori della Commissione.

Il relatore FORNARO (*PD*) apprezza la cautela della Presidenza riguardo al mantenimento del termine già convenuto, tuttavia riconosce che, nell'assenza di indicazioni provenienti dal Governo, emerge l'opportunità di disporre del tempo necessario per un congruo approfondimento

della materia, anche alla luce delle proposte emendative in via di valutazione.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) valuta positivamente l'ipotesi di una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, nel presupposto che questa consenta lo svolgimento della necessaria interlocuzione con il Governo.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) si dichiara favorevole all'ipotesi prospettata.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide la proposta relativamente al termine per la presentazione degli emendamenti, stante la perdurante mancanza di apporto da parte del Governo.

Nello stesso senso si esprime la senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide la proposta formulata, menzionando altresì la necessità di un approfondimento riguardo la situazione dei soggetti alluvionati.

Il presidente CARRARO propone quindi le ore 18 di giovedì 12 febbraio quale nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Fa altresì presente che la Presidenza solleciterà la presenza del Governo nelle successive sedute dedicate all'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente CARRARO fa presente che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni sul disegno di legge n. 1749 svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARRARO avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di domani, mercoledì 11 febbraio, non avrà luogo, per tenere conto del contestuale svolgimento della riunione del Gruppo Forza Italia.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente CARRARO comunica che l'Ufficio di Presidenza già convocato per l'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1749, alle ore 14,30 di domani, è anticipato alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129**

La Commissione Finanze e tesoro del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, rilevando la mancata indicazione del termine entro il quale i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea comunicano all'Agenzia delle entrate la variazione dei dati identificativi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria**158^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01396 della senatrice Serra sul servizio di assistenza materiale agli studenti disabili nelle scuole di Napoli, con particolare riguardo al Liceo artistico «Santissimi Apostoli».

Al riguardo, rammenta che, già il 13 gennaio scorso, in occasione della risposta ad un atto di sindacato ispettivo a firma dell'onorevole interrogante, si è avuto modo di precisare che è compito dell'amministrazione scolastica l'organizzazione del sistema formativo, mentre l'attività di mera assistenza rientra nella competenza degli enti locali.

Alla luce di tale considerazione preliminare, rileva, quindi, che, in base agli elementi forniti con nota del 22 gennaio 2015 dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, nel comune di Napoli il servizio di competenza dell'ente locale viene affidato a personale qualificato, mediante rinnovo periodico di contratti di lavoro a tempo determinato. Talvolta accade, tuttavia, che, in considerazione delle poche risorse disponibili presso gli enti locali, il servizio rischi momentanee sospensioni, in quanto i contratti non vengono rinnovati tempestivamente.

I fatti riferiti nell'interrogazione si possono, quindi, imputare proprio ad un periodo in cui il Liceo «Santissimi Apostoli» si è trovato nella con-

dizione di dover sopperire all'assenza di assistenti materiali e specialistici messi a disposizione dal comune. Il personale scolastico si è dovuto, quindi, fare carico dell'impegno di accudire gli alunni, anche per quanto riguarda i bisogni alla persona.

La situazione è aggravata dal fatto che la struttura scolastica si articola per ben 20.000 metri quadrati, su sei livelli, con due scale e due ascensori.

Per far fronte alle difficoltà sia organizzative che logistiche, per quanto di competenza l'Ufficio scolastico regionale ha aumentato, in sede di adeguamento dell'organico per il corrente anno scolastico, la dotazione dei collaboratori scolastici di un'ulteriore unità. Tuttavia, a fronte dei venticinque allievi con disabilità, risultano due i collaboratori scolastici di ruolo con peculiare formazione destinatari di incarichi specifici per l'assistenza e gli interventi di primo soccorso.

Fa, poi, presente che, al fine di fronteggiare il disagio dovuto ai periodi di assenza del personale del comune, il dirigente scolastico ha posto in essere vari tentativi, non ultimo il coinvolgimento degli stessi genitori.

L'Ufficio scolastico regionale, dal canto suo, ha adottato ogni misura atta a ridurre lo stato di disagio degli alunni: in particolare, sotto il profilo della docenza, è stata data piena copertura alle ore di sostegno, attingendo dalle apposite graduatorie i destinatari degli incarichi.

Il medesimo Ufficio ha, infine, garantito che continuerà a monitorare la situazione del liceo in questione, anche attraverso lo strumento della verifica ispettiva, al fine di assicurare una corretta gestione delle risorse umane e l'applicazione di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di inclusione.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, pur prendendo atto degli elementi forniti, rimarca le forti criticità insite nella disciplina volta a tutelare gli alunni disabili, nonché i limiti presenti nelle modalità applicative della legislazione di settore. A tale riguardo, auspica che il Governo si impegni concretamente per alleviare le problematiche della disabilità nelle scuole.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-01370 del presidente Marcucci sull'esito del concorso per dirigenti scolastici in Toscana bandito nel 2011 ed oggetto di impugnativa davanti alla giustizia amministrativa.

Al riguardo, ricorda la pronuncia n. 5889 del 2014 del Consiglio di Stato, che ha statuito l'obbligo, per il Ministero, di dare puntuale e tempestiva esecuzione alle sentenze che hanno disposto la rinnovazione della procedura solo parzialmente annullata, emanando gli atti e i provvedimenti necessari per la corretta e completa esecuzione del giudicato. È di tutta evidenza che qualsiasi ulteriore ritardo sarebbe stato fonte di inottemperanza di obblighi e adempimenti fissati dal Consiglio di Stato, il quale ha anche nominato un apposito commissario *ad acta*.

Per questa ragione, il Ministero ha avviato la rinnovazione e il completamento delle operazioni concorsuali, riesaminando gli elaborati che erano stati valutati dalla commissione riconosciuta come illegittimamente composta dalla sopra citata sentenza.

In secondo luogo, l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, ha stabilito la permanenza nelle funzioni di dirigente scolastico dei vincitori del concorso parzialmente annullato, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale, facendo, altresì, salvi gli atti adottati dagli stessi e fissando al 31 dicembre 2014 la data della prima tornata del corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

In particolare, il succitato comma ha fissato quote di riserva a favore di determinati soggetti: coloro che sono vincitori ovvero coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale; coloro che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, alcuna sentenza definitiva per il contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico del 2004 e del 2006, ovvero per il contenzioso relativo alla rinnovazione della procedura concorsuale concernente la Regione siciliana, nonché coloro che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza.

Ne consegue che il regolamento del futuro corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in sede di prima applicazione, così come il successivo bando, non potranno non dare piena attuazione alla riferita previsione normativa, in base alla quale, tra i titoli preferenziali dovrà, altresì, essere valutato il progresso svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico.

Al riguardo, ricorda, infine, che l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (cosiddetto «milleproroghe») ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine entro il quale dovrà essere bandito il nuovo corso-concorso per dirigenti scolastici.

Il presidente MARCUCCI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e, nel riepilogare succintamente la vicenda alla base delle problematiche emerse, sottolinea come i soggetti interessati paghino tuttora le conseguenze di un errore compiuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; segnala peraltro come molti di loro continuino a svolgere, nei fatti, le mansioni tipiche della figura professionale del dirigente scolastico.

Infine, esprime apprezzamento per l'intendimento del Governo di prevedere, nelle prossime procedure concorsuali, un'apposita riserva proprio per le persone penalizzate dagli eventi verificatisi.

Nel rinviare lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno sospende poi la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio» (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio nel corso della quale era stata svolta la relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dà la parola al relatore Martini per l'illustrazione della proposta di parere.

Il relatore MARTINI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicato in allegato, sottolineando che l'atto comunitario in esame si limita a fornire le linee guida a cui la Commissione europea impronderà il proprio lavoro per l'anno in corso. Nel ritenere apprezzabile che alcuni orientamenti programmatici, come la valorizzazione dell'economia digitale, siano già presenti nell'atto in esame, precisa che, comunque, una valutazione più ponderata potrà essere compiuta nel momento in cui le linee guida si tradurranno in specifici provvedimenti normativi.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 133)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica, preliminarmente, che la Presidenza del Senato ha concesso la proroga per la formulazione del parere sull'atto in esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento: pertanto, il nuovo termine è fissato al 12 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole

con osservazioni, pubblicato in allegato, in cui si rinnova la sollecitazione al Governo a riferire alla Commissione in tempi ravvicinati sull'effettiva attualità dell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto in esame, per verificare l'opportunità di apportare modifiche alla normativa vigente che garantiscano un quadro unitario ed omogeneo al sistema di finanziamento. Altresì, si invita il Governo a rispettare una tempistica più sollecita, in sede di trasmissione al Parlamento dello schema di decreto sulla ripartizione dei contributi finanziari agli enti, in modo che la Commissione possa formulare un parere prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento; in particolare, poi, per l'esercizio in corso, si rappresenta la necessità che il Governo metta la Commissione nelle condizioni di esprimere il proprio parere prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, apprezzandone gli sforzi tesi ad individuare le criticità insite nel provvedimento in esame. Evidenzia, altresì, la necessità di porre con forza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'esigenza di addivenire più celermente ad un'individuazione dei soggetti beneficiari e dei criteri di riparto dei contributi, evitando di mettere la Commissione nelle condizioni di esprimersi ad esercizio finanziario scaduto o prossimo alla scadenza.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto, pur apprezzando l'impegno del relatore, reputa grave il ritardo da parte del Governo nella trasmissione al Parlamento degli schemi di decreto sul riparto dei finanziamenti. Peraltro, osserva come tale criticità continui a ripetersi nel corso degli anni.

Rimarca, quindi, l'esigenza di farsi carico, presso il Governo, della necessità di una trasmissione tempestiva degli atti sul riparto dei fondi, alla luce del fatto che tali stanziamenti, pur se di portata ridotta, risultano vitali per il buon funzionamento degli enti destinatari.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede al relatore se sia possibile integrare la proposta di parere, trasformando in condizione la seconda osservazione relativa alla necessità che lo schema di decreto annuale sul riparto dei fondi venga trasmesso al Parlamento prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento.

Altresì, reputa opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a sollecitare il Governo a rivedere l'elenco dei soggetti beneficiari, onde verificarne l'attualità.

Il presidente MARCUCCI, con riferimento alla prima proposta di integrazione avanzata dalla senatrice Montecchi, reputa obiettivamente difficile convertire l'osservazione in una condizione calibrata sui tempi di presentazione dello schema di decreto per il 2015, in quanto il parere sull'atto in esame verrebbe condizionato ai tempi di trasmissione di un

atto futuro; invece, si esprime favorevolmente circa l'inserimento di una correzione volta a rafforzare il carattere prescrittivo della seconda osservazione.

Preannuncia, peraltro, l'intenzione di inviare al Ministro, a nome della Commissione, una missiva volta a garantire un'adeguata tempistica nella trasmissione di tutti gli schemi di decreto sulla ripartizione di contributi e finanziamenti, per evitare che la Commissione si trovi ad esprimersi una volta trascorso l'esercizio finanziario di riferimento o in prossimità della scadenza.

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) riformula, quindi, la proposta di parere e, accogliendo i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, integra la seconda osservazione, rafforzandone la cogenza prescrittiva; aggiunge, inoltre, una terza osservazione relativa all'opportunità di verificare l'attualità dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il relatore TOCCI (*PD*) presenta gli emendamenti 1.100 e 2.100 (testo 2), pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni contenute nel parere reso dalla 5^a Commissione, motivato dalla necessità di aggiornare la cadenza temporale della copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 11 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti alle proposte testé depositate dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Mu-

sica (Atto n. 409), ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione dei rappresentanti dell'ANBIMA e di Italiafestival, i quali hanno consegnato documenti che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria, già convocata per domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 15,30, e gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, convocati alle ore 14 e al termine della seduta plenaria, non avranno luogo, con conseguente rinvio alla settimana prossima dello svolgimento delle restanti interrogazioni all'ordine del giorno. Avverte, altresì, che rimane confermato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 9 di domani, per procedere all'audizione sull'affare assegnato n. 409 (Musica).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52

La 7^a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, l'atto comunitario in titolo e rilevato che:

– esso rappresenta la piattaforma programmatica a cui la nuova Commissione europea intende conformare la propria attività nel corso del 2015;

– tra le linee-guida di tale impianto programmatico rientrano l'implementazione del mercato unico digitale connesso e il rafforzamento del mercato interno e della relativa base industriale;

valutato positivamente il fatto che:

– il mercato unico digitale è individuato come una delle leve principali per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea, così da promuovere l'occupazione, la crescita, l'innovazione ed il progresso sociale;

– la strategia in corso di predisposizione è finalizzata a costruire l'economia digitale, promuovere la società elettronica e investire in attività di ricerca e innovazione di prima qualità nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*ICT*);

– la Commissione europea intende adoperarsi, nel corso del 2015, a concludere i negoziati interistituzionali sulle proposte riguardanti, tra l'altro, la riforma delle norme europee comuni sulla protezione dei dati e il regolamento su un continente connesso;

– nell'ambito della linea-guida sul mercato interno e sulla relativa base industriale, la Commissione europea vuole promuovere l'investimento nelle conoscenze e nelle competenze dei lavoratori, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, quali i giovani disoccupati e i disoccupati di lunga durata, favorendo così la mobilità dei lavoratori, onde prevenire il verificarsi dei casi in cui l'offerta di lavoro e la richiesta di competenze restano insoddisfatte;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133

La 7^a Commissione permanente, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che gli enti a cui sono destinati i contributi non sono scelti discrezionalmente dal Ministro, ma sono espressamente previsti per legge;

constatato, però, che non risulta ancora compiuto un esame approfondito sulla validità dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, benché, rispetto allo scorso anno, siano state apportate alcune modificazioni in merito all'individuazione dei predetti soggetti;

espresso apprezzamento per lo sforzo del Governo di dare seguito ad una precisa richiesta della Commissione volta ad acquisire lo schema di riparto prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento;

considerato, tuttavia, che lo schema di decreto è stato trasmesso, comunque, in prossimità della scadenza del suddetto esercizio e, per la precisione, il 29 dicembre 2014 ed assegnato solo alla ripresa dei lavori parlamentari, stante la sospensione per la pausa natalizia e che quindi la Commissione può esprimere il parere solo abbondantemente oltre la conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento;

preso atto che:

– per le Associazioni professionali per discipline, per il 2014 il contributo sarà erogato esclusivamente alle associazioni riconosciute dal Ministero, di cui è pubblicato, per la prima volta, l'elenco analitico;

– come per gli anni passati, il contributo alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti sarà ripartito sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate, in relazione al numero degli alunni disabili;

considerato che:

– l'importo complessivo, pari a 1.538.000 euro, è di poco superiore (per circa 19 mila euro) all'importo stanziato per il 2013 e risulta sostanzialmente in linea con gli importi ripartiti a decorrere dal 2010;

– rispetto al 2013, non risultano finanziati dall'atto in esame l'INDIRE, le cui risorse sono appostate sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), né gli enti musicali, la cui fonte normativa di autorizzazione al finanziamento è stata abrogata;

– la somma già destinata all'INDIRE è stata utilizzata per incrementare in maniera cospicua l'assegnazione alla Fondazione «Leonardo da Vinci», in considerazione del contenzioso in atto tra quest'ultimo ente ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in quanto l'originario contributo previsto dalla legge n. 105 del 1984 era stato successivamente dimezzato nel 2010, per effetto del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

constatato, quindi, un tendenziale e generale aumento delle disponibilità economiche assegnate a ciascun beneficiario, fatta eccezione per il Museo per la ceramica di Faenza, il cui finanziamento, rimasto costante nel tempo, è specificatamente disciplinato dalla legge n. 97 del 1968;

valutata con favore la rinnovata volontà del Governo di trasmettere annualmente al Parlamento la distribuzione dei contributi, tenuto conto che, prima del 2013, l'ultimo riparto di dette somme trasmesso al Parlamento per il parere risale al 2009, poiché, successivamente, il Ministero aveva adottato un'interpretazione non pienamente corretta dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendo il passaggio parlamentare;

manifestato, dunque, apprezzamento per la decisione del Ministero di sottoporre nuovamente il riparto al parere parlamentare, secondo l'inequivoco dettato normativo vigente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si rinnova la sollecitazione al Governo, già formulata lo scorso anno in sede di esame dell'atto n. 80, a riferire alla Commissione in tempi ravvicinati sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari del presente riparto, onde verificare l'opportunità di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente che garantiscano un quadro unitario ed omogeneo al finanziamento;

2. si raccomanda, altresì, all'Esecutivo di continuare a sottoporre il riparto al parere parlamentare secondo la corretta interpretazione del dettato legislativo, rispettando, tuttavia, una tempistica più sollecita, affinché lo schema di decreto possa essere esaminato prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento. In particolare, per il corrente esercizio finanziario, si invita il Governo a mettere in condizione la Commissione di esprimere il proprio parere prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133

La 7^a Commissione permanente, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che gli enti a cui sono destinati i contributi non sono scelti discrezionalmente dal Ministro, ma sono espressamente previsti per legge;

constatato, però, che non risulta ancora compiuto un esame approfondito sulla validità dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, benché, rispetto allo scorso anno, siano state apportate alcune modificazioni in merito all'individuazione dei predetti soggetti;

espresso apprezzamento per lo sforzo del Governo di dare seguito ad una precisa richiesta della Commissione volta ad acquisire lo schema di riparto prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento;

considerato, tuttavia, che lo schema di decreto è stato trasmesso, comunque, in prossimità della scadenza del suddetto esercizio e, per la precisione, il 29 dicembre 2014 ed assegnato solo alla ripresa dei lavori parlamentari, stante la sospensione per la pausa natalizia e che quindi la Commissione può esprimere il parere solo abbondantemente oltre la conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento;

preso atto che:

– per le Associazioni professionali per discipline, per il 2014 il contributo sarà erogato esclusivamente alle associazioni riconosciute dal Ministero, di cui è pubblicato, per la prima volta, l'elenco analitico;

– come per gli anni passati, il contributo alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti sarà ripartito sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate, in relazione al numero degli alunni disabili;

considerato che:

– l'importo complessivo, pari a 1.538.000 euro, è di poco superiore (per circa 19 mila euro) all'importo stanziato per il 2013 e risulta sostanzialmente in linea con gli importi ripartiti a decorrere dal 2010;

– rispetto al 2013, non risultano finanziati dall'atto in esame l'INDIRE, le cui risorse sono appostate sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), né gli enti musicali, la cui fonte normativa di autorizzazione al finanziamento è stata abrogata;

– la somma già destinata all'INDIRE è stata utilizzata per incrementare in maniera cospicua l'assegnazione alla Fondazione «Leonardo da

Vinci», in considerazione del contenzioso in atto tra quest'ultimo ente ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in quanto l'originario contributo previsto dalla legge n. 105 del 1984 era stato successivamente dimezzato nel 2010, per effetto del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

constatato, quindi, un tendenziale e generale aumento delle disponibilità economiche assegnate a ciascun beneficiario, fatta eccezione per il Museo per la ceramica di Faenza, il cui finanziamento, rimasto costante nel tempo, è specificatamente disciplinato dalla legge n. 97 del 1968;

valutata con favore la rinnovata volontà del Governo di trasmettere annualmente al Parlamento la distribuzione dei contributi, tenuto conto che, prima del 2013, l'ultimo riparto di dette somme trasmesso al Parlamento per il parere risale al 2009, poiché, successivamente, il Ministero aveva adottato un'interpretazione non pienamente corretta dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, escludendo il passaggio parlamentare;

manifestato, dunque, apprezzamento per la decisione del Ministero di sottoporre nuovamente il riparto al parere parlamentare, secondo l'inequivoco dettato normativo vigente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si rinnova la sollecitazione al Governo, già formulata lo scorso anno in sede di esame dell'atto n. 80, a riferire alla Commissione in tempi ravvicinati sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari del presente riparto, onde verificare l'opportunità di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente che garantiscano un quadro unitario ed omogeneo al finanziamento;

2. si raccomanda, altresì, all'Esecutivo di continuare a sottoporre il riparto al parere parlamentare secondo la corretta interpretazione del dettato legislativo, rispettando, tuttavia, una tempistica più sollecita, affinché lo schema di decreto possa essere esaminato prima della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento. In particolare, per il corrente esercizio finanziario, si invita il Governo a mettere in condizione la Commissione di esprimere il proprio parere prima della pausa estiva dei lavori parlamentari; in caso contrario, la Commissione valuterà di non esprimere il parere;

3. si chiede, infine, al Governo di valutare con sollecitudine l'opportunità di sottoporre ad attenta verifica l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, al fine di valutarne l'attualità.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1349

Art. 1.

1.100

ToCCI, *relatore*

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «In occasione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti», inserire le seguenti: «, celebrato nel 2014,».

Al medesimo comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2015».

Art. 2.

2.100 (testo 2)

ToCCI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dei rappresentanti di RFI S.p.A. nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 132 (Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti) svolta il 4 febbraio scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 132)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) esprime apprezzamento per l'audizione svolta lo scorso 4 febbraio dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'amministratore delegato di RFI SpA, ingegner Maurizio Gentile. L'incontro ha infatti consentito di chiarire una serie di questioni relative all'impostazione del contratto di programma in esame, evidenziando la necessità che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per approfondire tutti gli aspetti. In tal senso, si riserva di chiedere alcuni ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo.

In relazione alle osservazioni del relatore, il presidente MATTEOLI informa che, aderendo ad una richiesta dei commissari, ha inviato una lettera al ministro Lupi per chiedere che il Governo attenda la conclusione dell'esame da parte della Commissione (che dovrebbe rendere il prescritto parere formalmente entro il 12 febbraio) prima di procedere all'adozione dello schema di decreto in esame, così da consentire i necessari approfondimenti.

Segnala poi che il vice ministro Nencini ha presentato una nota contenente la risposta ad alcuni dei quesiti posti dai senatori nella precedente seduta. Qualora vi fossero ulteriori richieste di chiarimenti al Governo, invita i senatori interessati a intervenire.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) osserva che negli investimenti sulla rete ferroviaria previsti nel contratto di programma in esame manca qualunque attenzione alle linee della Regione Liguria, sia per quanto riguarda i collegamenti interni, sia per quanto riguarda quelli con il resto del Paese e con la Francia. Sottolinea la gravità di tale omissione, dato lo stato assolutamente carente dell'infrastruttura ferroviaria regionale: cita in particolare la linea Genova-Andora-Ventimiglia, per la quale si attendono da tempo gli interventi di sistemazione più volte promessi dal ministro Lupi. Chiede quindi una risposta chiara dal Governo sulla ripresa dei lavori, anche in relazione all'ipotesi di procedere per lotti costruttivi anziché per lotti funzionali.

Richiama altresì i lavori della linea del Terzo Valico, ricordando che esiste il problema di sistemazione delle rocce e terre da scavo destinate al versante ligure dell'opera, dato che i siti indicati dalla Regione sono assolutamente inadeguati. Sollecita quindi il Governo a farsi carico della situazione.

Il senatore BORIOLI (*PD*), intervenendo anch'egli in relazione ai lavori del Terzo Valico, segnala la necessità di adeguare e potenziare il nodo ferroviario di Novara, che riveste una rilevanza strategica per i collegamenti di quel quadrante geografico, soprattutto per quanto concerne il traffico merci proveniente dai porti liguri. Fa presente altresì l'esigenza di raddoppiare finalmente la linea Tortona-Voghera, che già oggi sopporta un notevole volume di traffico. Chiede pertanto che di tali situazioni si tenga

conto nella programmazione degli investimenti da inserire nel contratto in esame.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime anch'egli grande apprezzamento per l'audizione svolta con l'amministratore delegato di RFI, che ha consentito di comprendere meglio l'impostazione e le priorità strategiche sottese al contratto di programma. L'atto in questione ha una sua coerenza e solidità complessiva, che deve però essere rafforzata, definendo in modo più preciso alcuni aspetti, così da consentire al Parlamento di dare un indirizzo coerente al Governo: in particolare, quali siano le effettive risorse disponibili e quali, tra le priorità di intervento condivise, siano concretamente realizzabili nel l'arco temporale di vigenza del contratto.

Tra le priorità, segnala i collegamenti ad alta velocità con i nodi portuali e aeroportuali, il potenziamento del traffico merci su ferro, la sicurezza dei trasporti, i collegamenti attraverso i valichi transalpini e i corridoi delle reti TEN-T e, infine, il tema della continuità territoriale, recentemente tornato alla ribalta per la vicenda dei traghetti attraverso lo stretto di Messina ma che, evidentemente, ha un valore molto più ampio.

Il senatore RANUCCI (*PD*) si unisce all'apprezzamento per l'audizione dei vertici di RFI. Osserva che, ancora una volta, è emerso il problema generale della sfasatura tra il momento in cui viene stipulato il contratto di programma e il periodo di validità dello stesso (quello in esame dovrebbe coprire il periodo 2012-2016, in gran parte ormai decorso).

Tale scostamento crea evidenti problemi nella programmazione degli investimenti, in relazione anche alla effettiva disponibilità dei fondi. Suggerisce quindi di adottare, per le successive stipulazioni, contratti con un arco temporale più ampio, soggetti però a una verifica periodica a breve termine.

Evidenzia infine la esigenza fondamentale di coordinare tra loro le varie modalità di trasporto, a cominciare dagli orari: sarebbe un intervento poco costoso, ma che darebbe un notevole contributo, in attesa di effettuare anche un potenziamento della infrastruttura ferroviaria, specie per il traffico merci.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) dichiara di condividere le osservazioni del senatore Maurizio Rossi, rilevando che nel contratto di programma manca qualsiasi progetto di sviluppo delle linee ferroviarie che corrono lungo il versante tirrenico della penisola, a nord come a sud. Ciò è particolarmente grave ove si considerino anche i problemi della rete autostradale che corre sullo stesso asse, con particolare riferimento al progetto dell'Autostrada tirrenica. Segnala poi i problemi delle interconnessioni, con particolare riguardo al nodo di Roma: senza una progettazione coordinata si rischia di vanificare anche gli interventi già pianificati.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) rileva che il contratto di programma si configura come una sorta di «libro dei sogni», contenendo progetti di in-

vestimento troppo ambiziosi rispetto agli scarsi fondi a disposizione. Sarebbe quindi molto più coerente concentrare gli investimenti su progetti più realistici e necessari.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) osserva che, anche nella nota depositata dal vice ministro Nencini, si parla di interventi di lungo periodo per realizzare i collegamenti ferroviari ad alta velocità con gli aeroporti di interesse strategico. Chiede quindi chiarimenti su tale aspetto, sottolineando che la realizzazione di tali collegamenti è ormai assolutamente urgente, anche tenendo conto che è una delle condizioni poste da Etihad quando ha sottoscritto l'accordo per entrare nel capitale di Alitalia.

Il relatore MARGIOTTA (*Misto*) rileva che nella Tavola 1 allegata al contratto di programma in esame si indica un fabbisogno di risorse per investimenti programmati per quasi 113 miliardi di euro, a fronte di risorse già stanziate per circa 61 miliardi per le opere in corso. In considerazione della scarsità dei fondi disponibili, evidenzia l'esigenza di individuare un elenco di priorità di investimento e modalità alternative di finanziamento delle stesse, anche in concorso con investitori privati.

Infine, richiama ancora una volta la grave situazione dei collegamenti ferroviari con la regione Basilicata, assolutamente penalizzata rispetto al resto d'Italia. In particolare, evidenzia che Matera, recentemente proclamata capitale europea della cultura per il 2019, è l'unico capoluogo del Paese privo di una linea ferroviaria. Chiede quindi un intervento deciso per porre rimedio a questa anomalia, ad esempio riprendendo il vecchio progetto di collegare la città alla vicina stazione di Ferrandina, che è raggiunta da una linea ferroviaria, sia pure poco sviluppata.

Il vice ministro NENCINI conferma la sua piena disponibilità a collaborare con la Commissione per consentire un adeguato approfondimento dei vari aspetti legati al provvedimento in esame.

Riservandosi di fornire in altra seduta risposte più puntuali ai quesiti avanzati dai senatori, concorda con l'esigenza di rivedere, per il futuro, l'impostazione complessiva del contratto di programma come strumento di programmazione per porre rimedio alle criticità, evidenziate in vari interventi, legate alla sfasatura temporale tra periodo di vigenza e momento di stipulazione, nonché al fatto che vi sia un elevato volume di investimenti programmati per il quale occorre ancora reperire le necessarie risorse finanziarie.

Nel sottolineare il valore strategico di questo documento, che dovrebbe fissare in maniera precisa le priorità di investimento per il potenziamento e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, sottolinea tuttavia che tale tematica va necessariamente iscritta in una visione più ampia, che abbraccia tutto il settore dei trasporti e della logistica. Di conseguenza, ferma restando la normale interlocuzione tra Governo e Parlamento sui singoli provvedimenti che riguardano queste materie, si potrebbe però immaginare di aprire un confronto più ampio e articolato

tra il Governo e le Commissioni parlamentari competenti per definire insieme le priorità strategiche e individuare anche gli strumenti di programmazione e di controllo più efficaci.

Richiamando quindi alcune delle questioni sollevate, osserva che il contratto di programma affronta i vari temi dello sviluppo e del potenziamento della rete ferroviaria secondo alcune specifiche priorità: dovendo fare delle scelte, anche in ragione della scarsità delle risorse finanziarie disponibili, tali priorità sono state individuate necessariamente nello sviluppo dei collegamenti lungo i quattro corridoi delle reti TEN-T che attraversano l'Italia e intorno ai nodi delle grandi città metropolitane.

Condivide poi l'esigenza di garantire un idoneo collegamento della linea ferroviaria lungo il versante tirrenico, ricordando che, nel Piano nazionale dei porti e della logistica recentemente presentato dal Governo, si prevede il mantenimento di Civitavecchia come porto di rilevanza essenziale, da cui deriva la necessità di un collegamento stretto con la ferrovia. Analoga priorità il Governo riconosce ai collegamenti ad alta velocità con i tre aeroporti principali di Roma, Milano e Venezia.

Tutti questi investimenti non potranno però essere realizzati se non si troverà il modo di attrarre anche capitali privati, non essendo più pensabile, come in passato, di accollare lo sforzo finanziario quasi interamente allo Stato.

Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari della regione Basilicata, informa si è tenuta recentemente una riunione presso il Ministero con i vertici di RFI e i rappresentanti delle istituzioni locali per definire un progetto di collegamento ferroviario con Matera. La Regione Basilicata ha scartato la soluzione del vecchio progetto di connessione con Ferrandina, riservandosi di presentare a breve un nuovo progetto alternativo. Una volta formalizzato, se vi saranno le condizioni, conferma la volontà del Governo e di RFI di procedere in tempi rapidi alla realizzazione, per dare finalmente una risposta adeguata alle esigenze di trasporto della regione, da troppo tempo trascurate.

Il senatore FILIPPI (*PD*) accoglie positivamente la proposta del vice ministro Nencini di istituire una sede di confronto ampia per definire le linee strategiche di sviluppo del settore dei trasporti e delle logistica.

Osserva con rammarico che una iniziativa analoga era stata auspicata nel corso dei vari incontri con il ministro Lupi, senza però che vi sia mai stato un seguito concreto.

Chiede quindi al presidente Matteoli di riflettere su come tradurre la disponibilità offerta dal vice ministro Nencini in un'iniziativa concreta, che possa consentire un confronto ampio e articolato su questi temi, essenziali per la vita del Paese.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ribadisce la richiesta al Governo di precisare tempi e modi di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità con gli aeroporti, non essendo ancora chiaro come si intenda procedere.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) rinnova a sua volta l'invito a fornire risposte in merito agli interventi di potenziamento della linea Genova-Ventimiglia, su cui ritiene che il ministro Lupi non abbia mantenuto tutti gli impegni assunti: anche in relazione all'annunciata riforma dei porti, appare essenziale ad esempio garantire un collegamento ferroviario idoneo con Genova.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il vice ministro Nencini, anche a nome dei colleghi, per la grande disponibilità manifestata e per il fattivo contributo sempre offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (pubblicata in allegato). Sottolinea che la stessa raccoglie le considerazioni emerse nel dibattito, segnalando l'esigenza di offrire un sostegno in particolare alle imprese di autotrasporto creditrici dell'Ilva, che versano in uno stato di grave sofferenza, nonché la necessità di garantire risorse idonee per la realizzazione degli interventi di adeguamento del porto di Taranto.

Il senatore BORIOLI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, evidenziando che le imprese di autotrasporto fornitrici dell'Ilva stanno attraversando gravi difficoltà anche per quanto riguarda quelle che operano intorno allo stabilimento di Novi, in Piemonte. Auspica quindi che la Commissione di merito accolga la segnalazione contenuta nell'osservazione della proposta di parere.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) suggerisce di integrare l'osservazione relativa al porto di Taranto segnalando l'ulteriore necessità di garantire la massima sicurezza nei lavori di adeguamento.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) accoglie il suggerimento del Presidente e riformula conseguentemente la proposta di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, nel testo modificato, che risulta infine accolta.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria della Commissione e quella dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocate rispettivamente alle ore 14,30 e alle ore 15 di domani, mercoledì 11 febbraio, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– nell'ambito degli interventi gestionali che saranno attuati nel nuovo regime di amministrazione straordinaria previsto nel testo per lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, si segnala l'esigenza di fornire una prima risposta alle imprese di autotrasporto che hanno eseguito dei servizi per l'ILVA, che sono ancora in attesa di ricevere i pagamenti per l'attività svolta;

– a tal fine, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere, per le suddette imprese creditrici, l'applicazione dei medesimi strumenti a suo tempo adottati per il settore dell'autotrasporto in occasione della crisi Parmalat, ovvero:

1) sospensione della riscossione dei contributi previdenziali, per un periodo di tempo (non superiore all'anno);

2) garanzia sussidiaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito presso il Medio Credito Centrale), per i finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto creditrici di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria;

3) sottrazione all'azione revocatoria fallimentare, o a qualsiasi altra domanda giudiziale di restituzione dei pagamenti, effettuati alle imprese di autotrasporto fornitrici di servizi alle imprese in amministrazione straordinaria, in relazione a trasporti eseguiti dopo l'ammissione alla citata amministrazione;

4) sospensione per le imprese di autotrasporto creditrici dell'ILVA dei versamenti e degli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP ed INAIL.

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, finalizzate all'adeguamento strutturale del porto di Taranto, al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dei relativi interventi, con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio dei fondali, si segnala la necessità di garantire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, in considerazione dell'elevata complessità tecnica delle opere e del loro ingente costo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– nell'ambito degli interventi gestionali che saranno attuati nel nuovo regime di amministrazione straordinaria previsto nel testo per lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, si segnala l'esigenza di fornire una prima risposta alle imprese di autotrasporto che hanno eseguito dei servizi per l'ILVA, che sono ancora in attesa di ricevere i pagamenti per l'attività svolta;

– a tal fine, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere, per le suddette imprese creditrici, l'applicazione dei medesimi strumenti a suo tempo adottati per il settore dell'autotrasporto in occasione della crisi Parmalat, ovvero:

1) sospensione della riscossione dei contributi previdenziali, per un periodo di tempo (non superiore all'anno);

2) garanzia sussidiaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito presso il Medio Credito Centrale), per i finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto creditrici di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria;

3) sottrazione all'azione revocatoria fallimentare, o a qualsiasi altra domanda giudiziale di restituzione dei pagamenti, effettuati alle imprese di autotrasporto fornitrici di servizi alle imprese in amministrazione straordinaria, in relazione a trasporti eseguiti dopo l'ammissione alla citata amministrazione;

4) sospensione per le imprese di autotrasporto creditrici dell'ILVA dei versamenti e degli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP ed INAIL.

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, finalizzate all'adeguamento strutturale del porto di Taranto, al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dei relativi interventi, con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio dei fondali, si segnala la necessità di garantire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, in considerazione dell'elevata complessità tecnica delle opere, del loro ingente costo e della necessità di garantire la massima sicurezza.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Comitato ristretto per l'esame dei Doc. XXII, nn. 17, 14 e 18

Riunione n. 1

Relatore: FILIPPI (PD)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

(Doc. XXII, n. 17) MANCONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

(Doc. XXII, n. 14) PETRAGLIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

(Doc. XXII, n. 18) PAGLINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

(Esame congiunto e rinvio)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

194^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana convocata nella giornata di domani non avrà luogo, per evitare sovrapposizioni tra i lavori della Commissione e una riunione dei Gruppi parlamentari di Forza Italia. Ricorda altresì che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, nella seduta antimeridiana di domani proseguirà l'esame del documento conclusivo dell'indagine sul caso Stamina, mentre nella giornata di giovedì si svolgerà in seduta antimeridiana il seguito dell'audizione del professor Bevere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, e nella seduta pomeridiana il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 52 e del disegno di legge n. 1676.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma di lavoro della Commissione per il 2015. Un nuovo inizio» (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente DE BIASI (PD), in qualità di relatrice, riferisce sull'atto in titolo.

Si tratta del primo Programma di lavoro della neoeletta Commissione, nel quale sono illustrate le misure e le iniziative che saranno adottate nel corso del 2015.

Il programma è composto da 4 allegati: l'Allegato 1 elenca le 23 nuove iniziative che la Commissione intende presentare nel 2015 nell'ambito delle priorità indicate negli orientamenti politici; l'Allegato 2 contiene le proposte pendenti di cui si prospetta il ritiro o la modifica, corredate da una motivazione; l'Allegato 3 elenca le 79 proposte inserite nel programma REFIT (programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea); l'Allegato 4 elenca gli 81 atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015.

Per quanto riguarda le iniziative che saranno presentate nel 2015, contenute nell'Allegato 1, l'impegno della Commissione europea riguarderà principalmente il completamento del piano di investimenti, la realizzazione del mercato unico digitale, la preparazione in vista di un'Unione europea dell'energia, l'elaborazione di un approccio di maggiore equità fiscale e la definizione di un'agenda europea in materia di migrazione.

Il successivo Allegato 2 include 80 proposte legislative pendenti, delle quali si propone il ritiro o la riformulazione, corredate da una motivazione delle scelte della Commissione.

La RELATRICE segnala, in primo luogo, che la Commissione dichiara l'intenzione di ritirare la proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (Testo Unico sul materiale riproduttivo vegetale) (COM (2013) 262), come da richiesta del Parlamento europeo, che l'ha respinta in prima lettura con risoluzione dell'11 marzo 2014.

La decisione del Parlamento europeo, adottata con 650 voti contro 15, muove dalla constatazione che il testo proposto dalla Commissione, uniformando temi complessi – attualmente trattati in dodici diverse direttive – attraverso un ricorso abnorme alla delega legislativa, avrebbe finito per conferire un potere eccessivo alla Commissione stessa, privando gli Stati membri della possibilità di adattare le regole comuni alle proprie specifiche esigenze e realtà produttive.

Essendosi la Commissione europea rifiutata di ritirare la proposta in fase negoziale, il Parlamento ha trasmesso la propria posizione al Consiglio. Il COREPER del 26 marzo 2014, preso atto della decisione del Parlamento europeo, si è pronunciato a maggioranza per un'azione di stimolo e di riflessione comune, che culminasse in una proposta modificata di regolamento, peraltro mai adottata. A seguito del cambio di legislatura, il COREPER ha inviato, il 5 dicembre 2014, una lettera alla nuova Commissione, nella quale ribadisce il suo invito a presentare una proposta modificata. Visto infatti che la proposta fa parte di un pacchetto più ampio in tema di salute delle piante, catena alimentare e regimi di controllo, un ritardo nella sua applicazione comporterebbe un vuoto legislativo e un complessivo disallineamento del settore.

La RELATRICE rileva, in secondo luogo, che la Commissione intende ritirare la proposta di direttiva relativa alla trasparenza delle misure

che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM(2012) 84), nell'impossibilità di prevedere un qualunque sbocco positivo dei negoziati interistituzionali.

La proposta in oggetto si propone di garantire, a tutela del mercato unico dei medicinali, la trasparenza procedurale delle misure nazionali volte a regolare la fissazione dei prezzi dei medicinali, a gestirne il consumo o a fissarne le condizioni di finanziamento pubblico. Il testo mira ad aggiornare la normativa vigente disciplinando l'aspetto procedurale dell'iter per la fissazione dei prezzi dei medicinali e per la copertura dei medicinali da parte dei regimi pubblici di assicurazione contro le malattie.

Il 6 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato una propria posizione in prima lettura, in cui sono state proposte alcune modifiche, relative tra l'altro a: definizioni, criteri per le decisioni, scadenze e trasparenza. Con specifico riferimento ai termini per i farmaci generici, il Parlamento europeo ha proposto il termine di 30 giorni.

Il documento, però, non è mai stato discusso in sede di Consiglio dell'Unione europea.

Il 18 marzo 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta sostitutiva (COM(2013) 168), successivamente emendata nel COM(2013) 168 def/2 il 21 marzo 2013. In questo testo i termini applicabili ai medicinali generici sono ipotizzati in 30-60 giorni.

Su quest'ultimo documento non si sono pronunciati il Parlamento europeo e il Consiglio.

La RELATRICE segnala, in terzo luogo, che la Commissione europea intende, nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio entro sei mesi, ritirare la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008) 637), e sostituirla con una nuova iniziativa.

La proposta è volta a migliorare la protezione offerta alle gestanti, alle puerpere e nel periodo dell'allattamento, modificando la normativa vigente, e a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e quella privata. In particolare, essa intende: estendere la durata minima del congedo dalle 14 settimane, previste dalla direttiva 92/85/CEE, a 18 settimane, 6 delle quali obbligatoriamente successive al parto; applicare una seconda base giuridica, ovvero l'articolo 141 del TCE (divenuto art. 157 del TUE) relativo alla parità di trattamento tra donne e uomini alla base giuridica della direttiva 92/85/CEE (l'art. 137 del TCE, attuale articolo 153 del TFUE) che riguardava soltanto la salute e la sicurezza delle lavoratrici; introdurre il principio che l'indennità di maternità dovrebbe assicurare un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, o pari almeno all'indennità di malattia; estendere l'obbligo per il datore di lavoro di fornire una motivazione scritta per il licenziamento nel corso dei sei mesi seguenti il termine del congedo di maternità, mentre attualmente ciò è previsto solo se il li-

enziamento avviene durante il periodo di congedo; prevedere che a seguito del congedo di maternità la donna abbia il diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza; garantire alla lavoratrice il diritto di chiedere al datore di lavoro di adattare le modalità e l'orario di lavoro alla sua nuova situazione familiare, senza che il datore di lavoro sia peraltro obbligato ad accettare la richiesta o darle seguito.

I negoziati sulla proposta sono entrati in fase di stallo dopo l'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura, nel 2010. Gli organi preparatori del Consiglio non hanno inserito il *dossier* all'ordine del giorno dei propri lavori per tutto il 2013 e il 2014. Tuttavia, a seguito del rinnovo del Parlamento europeo, e nel contesto della nomina della nuova Commissione, la presidenza italiana del Consiglio dell'UE ha deciso di esplorare la possibilità di riprendere il dialogo tra Consiglio e Parlamento europeo. Il principale elemento di contrasto tra i due legislatori sta nelle modifiche apportate alla proposta dal Parlamento europeo, che ha esteso il periodo di congedo di maternità a retribuzione piena a 20 settimane, di cui 6 obbligatorie dopo il parto. Il Parlamento europeo ha inoltre introdotto un congedo di maternità totalmente retribuito di almeno due settimane per i lavoratori la cui moglie o *partner* stabile abbia partorito di recente (congedo di paternità).

Il Consiglio ritiene l'estensione del periodo di congedo a 20 settimane una base irrealistica per ulteriori discussioni, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria e in una fase di pressione a favore del risanamento di bilancio, e auspica un segnale di flessibilità da parte del Parlamento europeo, considerandolo indispensabile in vista di un'eventuale ripresa dei negoziati.

La RELATRICE rileva, in quarto luogo, che la Commissione dichiara l'intenzione di procedere ad una riconsiderazione della proposta di regolamento sul finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM (2014) 32), nell'ambito di una più complessiva semplificazione della PAC. In proposito, la RELATRICE ricorda che la proposta interveniva a modificare i regolamenti 1308/2013 e 1306/2013, istitutivi dei programmi «Latte nelle scuole» e «Frutta nelle scuole», creando un quadro giuridico e finanziario comune, completato da un rafforzamento delle misure educative per riaffermare il legame con l'agricoltura e una varietà di suoi prodotti e affrontare altri temi di più ampia portata, quali la salute pubblica e le questioni ambientali.

In sede di Consiglio, il dibattito sulla proposta di regolamento è proceduto a rilento e si è incentrato su base giuridica, ambito di applicazione e criterio di ripartizione delle risorse.

Per quanto riguarda il primo aspetto, tutti gli Stati membri hanno appoggiato la posizione espressa dal Servizio giuridico del Consiglio, e volta ad applicare l'art. 43, paragrafo 3, del TFUE (fissazione dei prezzi, dei

prelievi e degli aiuti), anziché, come suggerito dalla Commissione, l'art. 43, paragrafo 2 (organizzazione comune dei mercati), e a considerare pertanto la materia di competenza esclusiva del Consiglio.

Quanto all'ambito di applicazione, diversi Stati membri, tra cui l'Italia, si sono espressi per un ampliamento della lista dei prodotti ammissibili (a yogurt, formaggi, succhi freschi, olio, miele). Quanto infine ai criteri di ripartizione, si è creata una forte polarizzazione tra gli Stati membri favorevoli al criterio storico e quelli che privilegiano il criterio obiettivo del numero di bambini tra i 6 e i 10 anni.

In conclusione, la RELATRICE annuncia che, nell'ambito del parere, conta di inserire un'osservazione circa l'opportunità di rendere maggiormente incisive le politiche europee per la tutela della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: seguito dell'esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Riprende la discussione sullo schema di documento conclusivo.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) ritiene che tra gli aspetti caratterizzati da maggiore criticità vi è il fatto che il cosiddetto metodo Stamina sia stato utilizzato all'interno di un ospedale pubblico, con impiego di risorse messe a disposizione dalla collettività. A suo avviso, il ricorso al metodo in questione ha preso piede, pur in assenza di solide basi scientifiche, per il bisogno degli ammalati e dei relativi familiari di poter riporre speranza in una qualche prospettiva terapeutica, nonché per un certo clima di sfiducia nei riguardi delle prese di posizione ufficiali della scienza. Auspica che nell'ambito del documento conclusivo sia sottolineata l'importanza di una corretta comunicazione sulle tematiche legate alle interrelazioni tra scienza e salute, così come la necessità di una reale presa in carico assistenziale degli ammalati e delle loro famiglie, idonea ad accompagnare verso l'inevitabile esito delle patologie non trattabili.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*), dopo aver ringraziato i relatori e l'intera Commissione per il lavoro svolto, dichiara di condividere l'impostazione del documento conclusivo, che sottende il tentativo di arginare, dal punto di vista legislativo, il rischio del ripetersi di vicende analoghe al caso Stamina. Dichiara di aver trovato condivisibili, altresì, le considerazioni del relatore D'Ambrosio Lettieri sul legame tra speranza nelle terapie innovative e senso di solitudine dell'uomo, che può talora trasformarsi in illusione; nonché le indicazioni della relatrice Cattaneo, sulla necessità di non rinunciare mai al rigore del metodo clinico-scientifico, a tutela dei malati affetti da malattie croniche dall'esito infausto e del corretto impiego delle risorse pubbliche.

Ritiene che la vicenda Stamina ponga in evidenza una sorta di diffuso analfabetismo scientifico, causato anche dalle carenze comunicative della scienza, ciò che ha reso possibile che il decisore pubblico, nel caso di specie, si facesse dettare l'agenda dalla pressione popolare e mediatica.

Quanto alle considerazioni conclusive recate dal documento, reputa condivisibile l'auspicato intervento legislativo in tema di sperimentazione, finalizzato ad ancorare la produzione e la somministrazione di medicinali per terapie avanzate, preparati su base non ripetitiva, ad un sistema di vincoli che impedisca a pazienti e familiari di incorrere in errore, affidandosi a sedicenti guaritori il cui unico fine è l'approfittamento della debolezza altrui a fini di lucro o di autopromozione. Riguardo al trapianto a fini terapeutici di cellule staminali, in particolare, è dell'avviso che biologia e medicina debbano essere connesse per fornire strumenti utili a distinguere le buone pratiche cliniche da illusioni parascientifiche, ingannevoli e pericolose.

Trova invece non condivisibili alcuni parallelismi effettuati dal documento.

In primo luogo, appare all'oratore scorretto l'accostamento tra le terapie proposte dai ciarlatani e le medicine non convenzionali, complementari alla medicina consolidata: altra cosa sono le terapie alternative riferite a malattie attualmente incurabili, che possono talora sconfinare in tentativi di frode, ed altra cosa le medicine non convenzionali, che si rivolgono invece a molte patologie curabili. Propone pertanto che la parte del documento conclusivo ove tale parallelismo è sviluppato sia espunta dal testo.

In secondo luogo, nutre perplessità circa l'accostamento del cosiddetto metodo Stamina al metodo Di Bella, trattandosi di vicende completamente diverse, aventi in comune solo l'avversità della comunità medico-scientifica. In proposito, auspica che anche tale improprio parallelismo sia espunto dal testo.

Infine, trova discutibile l'interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione propugnata dagli estensori del documento conclusivo, secondo la quale da tale disposizione costituzionale discenderebbe non soltanto l'obbligo di fornire ai pazienti interventi terapeutici per alleviare le sofferenze, ma anche l'obbligo di protezione degli ammalati da coloro che propongono «sieri del miracolo».

La senatrice GRANAIOLA (PD) premette che il documento in esame dedica un'attenzione non adeguata alle esigenze dei malati e delle rispettive famiglie, qualificando peraltro impropriamente come «pretesa» la richiesta di una speranza di salvezza da morte certa. Ritiene inoltre non condivisibile l'interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione fornita dai relatori, che parrebbe comprimere la libertà di cura e limitare la possibilità dei giudici di disporre l'esecuzione di terapie in assenza di prove certe di pericolosità.

Più in generale, esprime l'avviso che il documento si diffonda troppo su aspetti scientifici o giuridici, estranei alle competenze della Commissione, peraltro con un'impostazione che denota eccesso di sicumera e autoreferenzialità, e non si preoccupi abbastanza di come mettere le persone al riparo dai ciarlatani.

Ritiene che nell'ambito del documento occorrerebbe evidenziare l'importanza dei temi legati all'informazione e all'implementazione del Servizio sanitario nazionale, nonché la necessità di non lasciare soli quanti vivono la tragedia di una persona cara destinata a morte certa, i quali a suo avviso non meritano alcuni dei giudizi formulati dagli estensori del testo (cedevolezza e arrendevolezza rispetto a proposte terapeutiche «miracolistiche»).

Osserva che, nell'ambito del documento conclusivo, dovrebbe raggiungersi un punto di equilibrio tra l'esigenza di non difendere false terapie e quella di non mortificare le speranze di persone che intendono salvare sé o i propri cari da una morte prematura.

Propone pertanto di integrare il documento con un capitolo dedicato ai diritti degli ammalati e alla necessità di informazione e di formazione dei medici e del personale sanitario. Specifica attenzione, nell'ambito del testo, dovrebbe a parere dell'oratrice essere dedicata alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle migliori pratiche nazionali e internazionali e con utilizzo delle tecnologie e degli strumenti di supporto psicologico. I servizi in questione dovrebbero essere presenti su tutto il territorio nazionale, nella forma di una rete di sostegno sempre operativa.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringrazia i relatori, che hanno saputo dare conto delle complesse risultanze di un'indagine conoscitiva che ha abbracciato profili biomedici, giuridici e antropologici. Premesso il proprio apprezzamento per l'istanza di rigore scientifico sottesa al documento in esame, sottolinea la necessità di tenere distinte le nozioni di «terapia» e «cura»: quest'ultima è nozione più ampia, che ricomprende anche aspetti legati alla relazionalità umana tra medico e paziente. Per questo, se è ben vero che esistono malattie per le quali non vi è allo stato terapia, tutti gli ammalati possono essere curati. Ritiene tuttavia che, in base alle risultanze dell'indagine, il cosiddetto metodo Stamina non sia inquadrabile neppure nel concetto di cura, apparendo anche privo di apprezzabili profili palliativi o compassionevoli. Auspica che nell'ambito del documento in esame si trovi un equilibrio tra l'esi-

genza di essere critici verso metodiche sprovviste di qualsiasi base scientifica e quella di tenere conto degli aspetti antropologici ed etici connessi alla necessità di presa in carico della persona malata, che ha diritto alla cura pur in assenza di una terapia caratterizzata da crismi di scientificità.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), dopo essersi associata ai ringraziamenti ai relatori, suggerisce che nell'ambito del documento conclusivo si formuli l'auspicio che la scienza sia più cauta nelle sue esternazioni, che appaiono talora ondivaghe e tali da creare disorientamento, come ad esempio in relazione all'efficacia del metodo Di Bella. Saggiunge che sarebbero necessarie campagne di sensibilizzazione nell'ambito delle scuole, finalizzate a creare cultura scientifica. Conclude rimarcando la necessità di presa in carico dei pazienti e dei familiari, anche attraverso cure domiciliari.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) si unisce alle espressioni di ringraziamento nei riguardi dei relatori e nota che il documento in esame, nel complesso, appare caratterizzato dall'equilibrio auspicato da più parti sin dall'inizio dell'indagine conoscitiva. Osserva, tuttavia, che alcune parti del testo appaiono meritevoli di un supplemento di riflessione. In primo luogo, ritiene ultroneo, in questa sede, il paragrafo dedicato alla medicina rigenerativa: si tratta di un testo di carattere eminentemente scientifico, che male si attaglia ad un contesto politico e che potrebbe costituire un precedente pernicioso in vista di future indagini parlamentari, che potrebbero essere impropriamente strumentalizzate per asseverare o contestare teorie scientifiche controverse. In secondo luogo, auspica che le notazioni critiche concernenti l'operato della magistratura siano rimate, apparendo necessario un supplemento di approfondimento che tenga conto della complessità delle motivazioni giuridiche a sostegno delle pronunce, delle peculiarità dei singoli casi concreti e della potestà dei giudici di disapplicare i provvedimenti amministrativi e dare diretta attuazione, se necessario, all'articolo 32 della Costituzione. Saggiunge che il documento in esame, oltre a occuparsi degli aspetti di natura tecnico-legislativa e procedurale, dovrebbe soffermarsi sui profili attinenti alla presa in carico, da parte del sistema di *welfare*, delle persone che vivono l'esperienza di una malattia per la quale non esistono attualmente prospettive di guarigione. In proposito, occorrerebbe evidenziare la necessità di misure di inclusione delle famiglie, dei *caregiver*, degli operatori sanitari e di tutti gli altri attori del sistema, sì da costituire una rete di cura e di ricerca seria e rigorosa, nel cui ambito potrebbero esser diffuse anche informazioni corrette riguardo a proposte terapeutiche di dubbia o non ancora sperimentata efficacia. Del pari, occorrerebbero indicazioni per una valutazione multidimensionale dei bisogni di cura, assistenza e supporto, nonché progetti di intervento personalizzato, concordati con famiglie e pazienti, a seconda dei bisogni specifici che emergono nel tempo. Ad avviso dell'oratrice, dette finalità potrebbero essere perseguite destinando a ciò parte delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 57 del 2013.

La PRESIDENTE osserva che l'indagine conoscitiva ha permesso di svolgere approfondimenti su una pluralità di aspetti, tutti meritevoli di adeguata attenzione. Quanto al tema specifico delle famiglie degli ammalati, ritiene che, anche in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, non tutti i familiari possono essere messi sullo stesso piano, sia per quanto attiene alle condotte poste in essere, sia per ciò che concerne le posizioni assunte.

La senatrice DIRINDIN (PD) precisa di aver auspicato maggiore attenzione per tutti i familiari di persone affette da patologie prive di terapia, non solo per le famiglie interessate dalla peculiare vicenda Stamina.

Con il consenso della Commissione, la senatrice MATURANI (PD) formula alcune considerazioni integrative dell'intervento già svolto, rimarcando la necessità di campagne informative rivolte a tutta la cittadinanza sui temi connessi a scienza e salute, auspicabilmente sotto l'egida del Ministero della salute.

La senatrice ANITORI (AP (NCD-UDC)) osserva che l'indagine conoscitiva svolta ha reso evidente che il via libera alla sperimentazione del cosiddetto metodo Stamina ha risentito della mancanza di competenza specifica in materia della Commissione temporanea istituita ad inizio legislatura per l'esame dei decreti-legge in conversione. Ritiene che si debbano evitare demonizzazioni della scienza, mentre urgono interventi di alfabetizzazione scientifica che sensibilizzino circa l'importanza del metodo scientifico, anche al fine di creare le condizioni perché gli ammalati e i loro familiari siano più difficilmente vittime di truffe. Saggiunge che dovrebbe al contempo essere potenziata la presa in carico dei pazienti da parte del Servizio sanitario nazionale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII), relatore per la procedura informativa, suggerisce di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame: considerata l'importanza del dibattito svolto, è opportuno poter disporre di un congruo lasso di tempo per valorizzare le indicazioni emerse, a suo giudizio tutte condivisibili, attraverso modificazioni e integrazioni dello schema di documento.

La PRESIDENTE, atteso che la proposta di rinvio è stata formulata dal relatore, e che vi sono ancora diversi iscritti a parlare, fa presente che, in assenza di obiezioni, nel corso della seduta antimeridiana di domani si completerà il dibattito, mentre nel corso di una seduta della prossima settimana avranno luogo le repliche dei relatori, le dichiarazioni di voto e la votazione finale.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 118

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 138 (LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI ASSORBIMENTO
DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO)*

Plenaria

115^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni) (n. 137)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Poiché non vi sono Senatori che chiedono di intervenire in discussione, il presidente MARINELLO invita il Relatore ad illustrare la proposta di parere.

Il relatore MORGONI (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Sullo schema di parere si svolge il dibattito.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibili le finalità che ispirano le linee guida recate dallo schema di decreto, anche se bisogna tener conto che queste necessitano di un coordinamento efficace ed immediato con le procedure amministrative. Occorre pertanto coordinare la semplificazione delle procedure con l'implementazione delle linee guida, al fine di ridurre i tempi per effettuare le valutazioni in parola. Sollecita pertanto il Ministero dell'ambiente ad attivare una concertazione più ampia con il Ministero dello sviluppo economico, affinché le procedure previste dalle linee guida possano avere *iter* certi e tempi affidabili, contribuendo così a creare i presupposti per dare sicurezza alla realizzazione degli investimenti.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede di acquisire alcuni documenti tecnici prodotti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Auspica inoltre che il Ministero dell'ambiente armonizzi e coordini la disciplina applicativa di livello regionale conseguente all'entrata in vigore del decreto.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, alternativo al quello del Relatore. Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 152 del 2006 fissa soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone la irrilevanza ambientale dei progetti, mentre una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea prevede l'obbligo di considerare tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE, come successivamente modificata, che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie determinate con un criterio esclusivamente dimensionale. Infine lo schema di decreto appare fortemente influenzato dal compromesso raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni, palesando

una eccessiva discrezionalità che potrebbe determinare l'esclusione *a priori* della assoggettabilità alla VIA per alcuni impianti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MARINELLO comunica che nel corso della audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'atto del Governo n. 138, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La 13^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerata la necessità che la previsione delle possibili deroghe previste dallo schema di decreto risulti compatibile con il quadro del diritto europeo, garantendo altresì livelli di tutela ambientali non inferiori a quelli previsti dalle norme comunitarie:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 2, andrebbero inserite in fine dell'alinea le parole: «dalle stesse individuate», al fine di armonizzare il testo al contenuto del paragrafo 6 delle linee guida, in cui si prevede che le specifiche situazioni ambientali e territoriali, nonché le categorie progettuali, a cui si fa riferimento, devono essere individuate dalla Regione o dalla Provincia autonoma;

2. per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, lettera c) – che definisce criteri e condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, non rendendosi necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA – occorre specificare che l'applicazione di tale disposizione è limitata ai progetti ai quali non si applicano gli specifici criteri del paragrafo 4 delle linee guida;

3. all'articolo 4, comma 2, andrebbe specificato cosa si intenda per «procedimenti in corso» e, in particolare, se tale espressione sia riferita solo a quelli per i quali il procedimento di assoggettabilità o di VIA è *in itinere* ovvero ricomprende tutti quelli per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione. Inoltre, andrebbe ivi specificato che, nelle more dell'adeguamento al decreto e alle relative linee guida da parte delle Regioni e delle Province autonome, le disposizioni siano vigenti su tutto il territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

4. con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato – ed in particolare al paragrafo 4.2 delle linee guida (*Cumulo con altri progetti*) – andrebbe evidenziato che la valutazione di assoggettabilità conseguente al cumulo con altri progetti deve essere condotta dall'autorità competente, non rientrando tra gli elementi dell'istanza presentata dai soggetti proponenti. Andrebbe inoltre valutata l'esclusione del criterio per i distretti industriali e i sistemi produttivi locali – come riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale – poiché in tali distretti omogeneità e prossimità degli impianti industriali potrebbero determinare la riduzione delle soglie re-

lative ad ogni progetto, in contraddizione con l'idea stessa di area industriale;

5. occorre inoltre specificare meglio le modalità mediante le quali l'amministrazione valuta l'impatto cumulativo del singolo progetto. In particolare, per valutare la sussistenza del cumulo, il progetto presentato dovrebbe essere valutato insieme ai progetti di impianti ubicati nel medesimo ambito territoriale che – entro il termine fissato per la conclusione della procedura di *pre screening* – abbiano già ottenuto titolo alla costruzione ed all'esercizio, abbiano ottenuto il rilascio di un provvedimento positivo di natura ambientale o abbiano a loro volta presentato una domanda per il rilascio di un titolo abilitativo o ambientale. Le amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio degli impianti dovranno comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi ambientali tutti i dati sui progetti autorizzati o i cui proponenti abbiano richiesto il rilascio del titolo abilitativo;

6. appare infine opportuno introdurre in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA un termine perentorio di almeno trenta giorni, al fine di garantire certezza procedurale per la conclusione del procedimento di *pre screening* e un quadro di certezza per i soggetti coinvolti, anche prevedendo, in caso di infruttuoso decorso, un apposito quadro di controlli e verifiche con sistemi sanzionatori in caso di violazione dei termini del procedimento;

7. tenuto conto del parere motivato della procedura di infrazione n. 2009/2086 del 28 marzo 2014, si suggerisce di chiarire – all'articolo 2, commi 1 e 2, dello schema di decreto – che l'allegato V della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisce parte integrante delle linee guida, verificandosi altrimenti l'assenza dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE MORONESE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La 13^a Commissione permanente,
esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

l'articolo 42 della direttiva 2011/92/UE, stabilisce che gli Stati membri devono determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti di cui all'allegato II o con esame caso per caso o fissando soglie e criteri che devono essere elaborate secondo i criteri dell'articolo 4.3 di cui all'allegato III. La normativa italiana non prendeva in considerazione tutti questi criteri ed è stato necessario modificare il Codice dell'ambiente, in particolare gli articoli 5, 6, 12, 17, 20 e 24;

l'emanazione del decreto ministeriale n. 137 recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome, seppur giunto con netto ritardo rispetto alle tempistiche previsto dal decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge dell'11 agosto 2014 n. 116, è finalizzato a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di VIA (direttiva 2011/92/UE);

l'11 dicembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sul decreto in esame, con contestuale avviso favorevole all'adozione della predetta «nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 91 del 2014»;

le linee guida sono state predisposte attraverso un processo finalizzato alla condivisione dei contenuti generali e specifici con le Regioni e le province Autonome cui compete l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al fine di assicurare la necessaria condivisione, la competente direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente ha promosso un complesso ed articolato confronto tecnico con le Regioni e le Province autonome per contemplare l'obbligo del rispetto delle disposizioni comunitarie con la limitazione dell'impatto delle nuove disposizioni in termini di oneri amministrativi e tecnici per tutti i soggetti coinvolti;

considerato che:

il paragrafo 3, rubricato: «Indirizzi metodologici generali» prevede, accanto alla fissazione delle soglie dei progetti dell'allegato IV parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, criteri «nuovi» contenuti nell'allegato III della direttiva VIA, per individuare quali progetti debbano essere sottoposti preventivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA al fine di accertare la sussistenza di potenziali effetti negativi e significativi sull'ambiente;

l'approccio metodologico su indicato, consiste nel considerare ulteriori criteri specifici (cumulo con altri progetti, rischio di incidenti, soprattutto in relazione alle sostanze o tecnologie utilizzate, localizzazione dei progetti in zone di particolare sensibilità ambientale in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale) ritenuti rilevanti e pertinenti per la specifica tipologia progettuale o per le caratteristiche del contesto localizzativo tramite i quali è possibile operare una riduzione percentuale delle soglie. Tale approccio metodologico consente di valutare la sussistenza e l'effettiva incidenza di determinate condizioni che non possono considerarsi, direttamente o indirettamente già ricomprese nel meccanismo utilizzato per la fissazione delle soglie stabilite nell'allegato IV, comportando, quindi, l'ampliamento degli ambiti di applicazione della procedura di verifica (progetti con soglie inferiori a quelle stabilite nell'allegato IV) che non erano considerati dalla vigente normativa nazionale;

il paragrafo 4, rubricato: «Criteri specifici», definisce la sussistenza delle condizioni nonché delle modalità definite per ciascun criterio specifico che comportano una riduzione del 50 per cento delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, specificando al punto 4.1 il criterio del «cumulo con altri progetti» che deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto;

il paragrafo 6, rubricato: «Modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee guida», nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*) del testo del decreto prevede che, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente con proprio decreto ministeriale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30 per cento delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. L'incremento dei parametri dimensionali viene così consentito al verificarsi contestualmente di

tre presupposti: la presenza di specifiche peculiarità ambientali e territoriali; il riferimento a determinate categorie progettuali e l'inapplicabilità dei criteri specifici indicati al paragrafo 4 delle linee guida medesime;

considerato inoltre che:

la direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso obbligo per gli stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti elencati nell'allegato I della direttiva ma anche i progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora all'esito della procedura di verifica, l'autorità competente determini che tali progetti possano causare effetti negativi significativi sull'ambiente;

l'articolo 5 lettera *m*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede a seguito delle recenti modifiche, la verifica di «assoggettabilità», ovvero la procedura « attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»;

l'articolo 6 (comma 7), 19 (comma 1), e 20 del TUA, prevede che per i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda, la verifica di assoggettabilità è delegata alle Regioni e Province autonome;

la Commissione, per quanto di sua competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

al paragrafo 4, le soglie dimensionali oltre le quali i progetti sono assoggettabili vengono dimezzate se l'impianto da realizzare sorge in una zona a forte intensità abitativa (> 500 abitanti/kmq), in una zona a protezione speciale o di interesse storico o se è vicino ad altri impianti. Nel dettaglio, lo schema delle nuove linee guida prevede che la taglia oltre la quale si è assoggettabili a VIA sia dimezzata se ci sono altri progetti appartenenti alla stessa categoria (come definita dall'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) a 500 metri di distanza per le opere lineari e a un chilometro per quelle areali, qualora la somma della potenza degli impianti vicini superi la soglia di assoggettabilità stabilita dal citato allegato IV. Punto, questo, molto controverso in quanto: la norma obbliga le autorità competenti a comunicare al proponente solo i progetti già autorizzati, creando una asimmetria informativa con i progetti dello stesso proponente già presentati. La norma dovrebbe esplicitare che tutti i progetti che di volta in volta vengono presentati, devono essere portati a conoscenza dei proponenti non solo quelli già autorizzati;

ulteriore elemento di criticità riguarda l'espressione «cumulabilità dei progetti», espressione vaga che non consentirebbe di comprendere quali aree sarebbero incluse nel perimetro che individua nei mille metri la distanza da un impianto all'altro, non permettendo un'adeguata valutazione degli impatti ambientali;

in merito a quanto previsto dal paragrafo 6 delle linee guida, sopra richiamato, si rischia di operare «un'inversione di tutela»: i criteri specifici introdotti per garantire una più efficace applicazione della normativa comunitaria diventano termini di riferimento per aumentare, in determinati casi, le soglie dimensionali e quindi per ridimensionare i casi di assogget-

tabilità a VIA. Inoltre, quanto sopra avviene sulla base di presupposti che si prestano a valutazioni eccessivamente discrezionali. Non sono infatti indicati i criteri per individuare le «*specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali*», né parametri certi che consentano di garantire livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti. Inoltre risulta essere necessario coordinare il medesimo paragrafo 6 nella parte in cui si attribuisce alle regioni la competenza concernente l'individuazione delle categorie progettuali, con il disposto comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto ministeriale, che, pur recando una disposizione di contenuto identico, non provvede a specificare tale attribuzione;

infine è bene sottolineare che, disponendo l'articolo 2, comma 2, lettera c) dello schema di decreto che il Ministero dell'ambiente con proprio decreto ministeriale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, si rischia di introdurre una categoria di progetti per i quali si escludono a priori potenziali effetti significativi sull'ambiente, rappresenta una minor tutela e un elemento di complessità nell'individuazione delle fattispecie, ritenendo più appropriato che i casi di non assoggettabilità rimangano una categoria residuale rispetto ai progetti sottoposti a verifica il cui elenco dovrebbe essere eventualmente aggiornato e integrato.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria**102^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(872) Michela MONTEVECCHI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alle Commissioni 4^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice FISSORE (*PD*), nell'illustrare il provvedimento in titolo, rileva che esso propone, per la XVII legislatura, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite collegate alla produzione italiana di armamenti ed al loro commercio, nonché sul collegamento tra le industrie del settore e i soggetti istituzionali e privati che operano nello stesso campo.

Secondo i presentatori, l'istituzione di tale Commissione di inchiesta sarebbe il mezzo adatto per far luce sui meccanismi che sono alla base delle attività illecite – anche di portata internazionale – collegate alla produzione italiana di armamenti, prevalentemente incentrate su fenomeni di corruzione.

Dopo aver portato a conoscenza, nel dettaglio, delle caratteristiche dell'istituenda Commissione, la relatrice dà lettura di una bozza di parere non ostativo, con osservazioni.

Nello specifico, si invitano, *inter alia*, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'articolato un richiamo all'articolo 346 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), secondo cui le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) si chiede se le osservazioni contenute nella proposta di parere, pur se corrette, come quella che invita a tenere conto dell'articolo 346 del TFUE, non possano risultare ultronee, in quanto è assodato che anche l'istituzione di una Commissione d'inchiesta debba avvenire non contravvenendo alla normativa comunitaria.

Segue, successivamente, un breve intervento del senatore CANDIANI (*LN-Aut*) che fa riferimento, in particolare, alla relazione che introduce il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE e, in sede di replica, la stessa relatrice, senatrice FISSORE (*PD*), precisano che – come avviene, peraltro, solitamente – la 14^a Commissione è tenuta ad ottemperare al proprio dovere istituzionale di verifica della conformità europea di qualsiasi atto nazionale. Anche nel caso di specie, si è, conseguentemente, agito di tal guisa, ritenendo di segnalare le disposizioni dell'Unione europea rilevanti al riguardo.

Il PRESIDENTE, quindi, pone in votazione lo schema di parere come predisposto dalla relatrice, previo accertamento della presenza del numero legale necessario per deliberare.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 872

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'Atto Senato n. 872, concernente l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al commercio degli armamenti;

considerato che:

il disegno di legge in titolo propone per la XVII legislatura l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite collegate alla produzione italiana di armamenti ed al loro commercio, nonché sul collegamento tra le industrie del settore e i soggetti istituzionali e privati che operano nello stesso campo;

secondo i presentatori, l'istituzione di una Commissione di inchiesta sarebbe il mezzo adatto per far luce sui meccanismi che sono alla base delle attività illecite – anche di portata internazionale – collegate alla produzione italiana di armamenti, prevalentemente incentrate su fenomeni di corruzione;

secondo la relazione introduttiva, il *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) di Stoccolma ha rilevato che l'Italia nel 2012 ha speso 26 miliardi di euro per la difesa, cui vanno aggiunti 15 miliardi di euro per i cacciabombardieri F-35;

rilevato che il disegno di legge:

disciplina i compiti della Commissione, che sono quelli di accertare e valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno dato dall'intreccio tra la produzione e la vendita di armi ed i vertici politici e delle principali aziende pubbliche e private interessate; verificare e valutare l'attuazione delle leggi di settore, la loro congruità, la loro efficacia e, più in generale, la qualità dell'impegno dei pubblici poteri nell'ambito di questa materia (articolo 1);

dispone che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati (articolo 2);

prevede forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, dando la possibilità di lavorare non solo in seduta plenaria, ma anche per comitati (articolo 3) e regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione (articolo 4);

disciplina la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti

possono essere assoggettati e l'obbligo di segretezza cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto e i collaboratori (articoli 5 e 6);

regola l'organizzazione interna della Commissione, ivi compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti (articolo 7),

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo un richiamo all'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di tenere conto della specificità del settore della difesa, integrando i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, relativa alla disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, e al decreto legislativo di attuazione 15 novembre 2011, n. 208, nonché alla direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, e al decreto legislativo di attuazione 22 giugno 2012, n. 105;

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire riferimenti alla necessità di coordinare le iniziative con le risultanze degli accertamenti compiuti dagli organismi europei attivi nel settore della sicurezza e del contrasto della criminalità (Europol, Eurojust, COSI).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sul sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare il prefetto Morcone, ne ricorda la grande competenza ed esperienza e sottolinea l'importanza di fare un primo bilancio sul sistema di accoglienza in Italia e un'analisi sull'articolato e complesso meccanismo messo in piedi dal Ministero dell'interno.

Il prefetto MORCONE ringrazia per l'invito e ricorda la tragedia avvenuta ieri a Lampedusa, che ha causato 29 vittime. Nel 2014 si è registrato un incremento di arrivi pari al 400 per cento rispetto agli anni passati, un flusso di profughi determinato dalla forte instabilità politica di alcune zone dell'Africa centrale e della Libia e soprattutto dal protrarsi della guerra in Siria. Inoltre, l'Italia, in quanto paese di primo sbarco, è costretta ad accogliere anche i migranti che sono transitati nel nostro Paese nel tentativo di raggiungere il Nord Europa ma che sono stati respinti dagli altri Stati membri, come prevede il regolamento di Dublino. L'estrema rigidità dell'attuazione del regolamento è senza dubbio un fattore di criticità per l'Italia. Va comunque sottolineato che l'accoglienza in Italia si è fatta carico nel 2014 di 170.000 persone senza ricorrere alla dichiarazione dello stato d'emergenza, operando nel rispetto delle procedure ordinarie e dando vita a un sistema capillare sull'intero territorio. Con la Conferenza unificata del 10 luglio 2014 si è ottenuto un importante risultato in questo senso. Insieme alle Regioni e ai Comuni, il Ministero dell'interno è riuscito a distribuire gli oneri dell'accoglienza distribuendo in maniera diffusa le migliaia di profughi arrivati in Italia. La distribuzione ha permesso di ottenere un minore impatto sociale e di garantire ai migranti una integrazione concreta e più mirata rispetto al passato. Rimangono alcune criticità dovute all'atteggiamento di alcune regioni, più restie rispetto ad altre ad offrire ospitalità. Con la Conferenza unificata sono stati garantiti 20.560 posti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) gestito dai Comuni su base volontaria, finanziati per l'80 per cento dal Ministero dell'interno e per il 20 per cento dagli stessi Comuni. Vi sono poi 9.000 persone circa accolte nei Centri d'accoglienza per richiedenti asilo (Cara). La situazione del Cara di Mineo, dove sono accolti più di tremila profughi, rappresenta un'ombra che si sta cercando di superare, perché è difficile assicurare percorsi di integrazione in quella situazione. Completa il quadro l'accoglienza straordinaria che offre 36.500 posti su tutto il territorio in centri gestiti direttamente dal Ministero tramite le prefetture. Per verificare la qualità di un sistema così delicato è in atto un monitoraggio continuo di tutte le strutture, anche attraverso *Praesidium*, composto da rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali. L'obiettivo finale è di dar vita a una infrastruttura diffusa sul territorio che preveda una primissima accoglienza nei porti, nonché dei centri *hub* in tutte le regioni nei quali verificare i requisiti per la richiesta d'asilo; infine un successivo trasferimento all'interno del sistema Sprar. Sono state individuate alcune strutture della Difesa a Messina, Bari, Civitavecchia e San Giuliano di Puglia, affinché vi siano realizzati questi *hub*, come già avviene a Bologna nell'ex centro di identificazione ed espul-

sione. Va sottolineata anche l'importante decisione di raddoppiare il numero delle commissioni territoriali che decidono in merito all'asilo e che sono già operative in tutta Italia. Una delle criticità da superare riguarda invece i ricorsi per i migranti ai quali è stata rigettata la richiesta d'asilo: i tempi della decisione del giudice ordinario sono lunghissimi, spesso superano i due anni, e ai ricorrenti va comunque assicurata l'accoglienza. Infine, la situazione relativa ai minori stranieri non accompagnati rimane gravissima. La legge n. 238 del 2008 è stata fatta pensando a un contesto profondamente diverso da quello di oggi e la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati mira a superarla. Il Ministero dell'interno, da gennaio 2015, ha pieni poteri in questo campo e si sta impegnando per assicurare ai minori percorsi individuali adeguati alle loro esigenze.

La senatrice PADUA (*PD*) chiede come si possa intervenire per contrastare le morti dei migranti nel Mediterraneo.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di sapere se ci sono stati in queste settimane segnalazioni di naufragi avvenuti a causa di un mancato intervento di salvataggio.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), sottolinea che occorre rivedere la decisione del Governo in merito a Mare Nostrum.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) chiede dettagli sulla sentenza Tarakhel della Corte europea dei diritti dell'uomo e sul *pocket money* rilasciato ai migranti nei centri.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) chiede in particolare come possa essere modificato il regolamento di Dublino.

Il presidente MANCONI sottolinea il valore dell'operazione Mare Nostrum e chiede informazioni sul Processo di Khartoum. Sottolinea inoltre che la situazione dei minori stranieri non accompagnati non è tollerabile.

Il prefetto MORCONE ricorda che la cifra del *pocket money* a disposizione di ciascun migrante è di 2 euro e cinquanta centesimi, il resto viene dato all'ente gestore per i servizi previsti per l'accoglienza. Ricorda che il regolamento di Dublino prevede delle clausole, come quella umanitaria di sovranità e quella relativa al ricongiungimento familiare, che andrebbero sfruttate maggiormente dagli Stati membri. Il Processo di Khartoum prevede, in collaborazione con le organizzazioni internazionali, la creazione di campi profughi in Africa, a ridosso della Libia, sulle rotte migratorie più diffuse, in cui accogliere i profughi e permettere loro di chiedere asilo e di arrivare in maniera protetta in Europa. Sulla sentenza Tarakhel sottolinea che l'Italia è pronta ad accogliere la famiglia – che ha

presentato il ricorso – e che la stessa Corte si è espressa in questi giorni dichiarando adeguato il sistema di accoglienza italiano.

Il presidente MANCONI ringrazia il prefetto Morcone e i senatori presenti al dibattito e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del Questore di Milano, dottor Luigi Savina

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Luigi Savina, Questore di Milano, il quale chiede che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta*).

Laura RAVETTO, *presidente*, a conclusione dell'audizione, ringrazia il dottor Luigi Savina.

La seduta termina alle ore 14.55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Fabrizio Celenza

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, dottor Fabrizio Celenza. Comunica inoltre che la prevista audizione del dottor Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, è stata rinviata ad altra data.

Fabrizio Celenza, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (*PD*) e i deputati Alberto ZOLEZZI (*M5S*), Stefano VIGNAROLI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Fabrizio Celenza, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Celenza per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 gennaio scorso e in quella appena svoltasi, ha stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione a Bologna il 26 e il 27 febbraio 2015. E' stato altresì stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione con incarico a tempo pieno e a titolo gratuito di Pierpaola Romano, ispettore della Polizia di Stato, e del dottor Alessandro Sutura Sardo, magistrato, nonché, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Rocco Burdo, funzionario dell'Agenzia delle dogane, della dottoressa Irene De Chiaro e di Alfredo Petrosino, maresciallo aiutante della Guardia di finanza. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

Audizione di rappresentanti dell'Associazione «Differenza Donna»

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi gli argomenti all'ordine del giorno.

Ilaria BOIANO, *componente dell'Ufficio legale dell'Associazione «Differenza Donna»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'avvocata Boiano per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria

93ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Ministro della giustizia

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della giustizia, onorevole Andrea ORLANDO, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria

94ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 17,10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Francesco CASCINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*ScpI*).

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Martedì 10 febbraio 2015

Plenaria
16ª Seduta

Presidenza della Presidente
LO MORO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LO MORO avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Propone invece di rinunciare alla attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in ragione della natura strettamente procedurale dei lavori della seduta odierna.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente LO MORO, nel dare conto degli esiti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi lo scorso mercoledì 4 febbraio, ricorda di essersi riservata, in quella sede, di sottoporre alla Commissione nella seduta di oggi una proposta di relazione conclusiva. Sempre in quella sede si è convenuto di destinare due sedute nel corso della settimana odierna alla discussione di tale proposta, così da giungerne alla approvazione in tempo utile per consentire all'Assemblea di esaminarla prima della scadenza della Commissione stessa, prevista per il 26 marzo. Passa quindi brevemente ad illustrare il contenuto della proposta di relazione, ribadendo la decisione, preannunciata nel corso dell'Ufficio di presidenza, di rinviare la predisposizione della parte relativa

alle conclusioni, al termine del dibattito, così da poterne recepire i rilievi e i contributi.

Nel merito la proposta di relazione conclusiva si articola in cinque parti. La prima parte reca una sintesi della complessiva attività parlamentare svolta dalla Commissione nell'ambito della inchiesta. La seconda parte è volta ad analizzare, attraverso lo studio delle relazioni delle Commissioni parlamentari antimafia, della DIA e della DNA; nonché degli atti di sindacato ispettivo della scorsa e della attuale legislatura e dei decreti di scioglimento dei consigli comunali, il fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali. La terza parte si sofferma sulla dimensione qualitativa e quantitativa del fenomeno, così come emerge dalle informative prefettizie acquisite e dalla attività conoscitiva svolta sul territorio e in sede dalla Commissione. In tale parte inoltre si dà conto anche in modo puntuale di tutti gli amministratori locali uccisi e della stretta connessione fra fenomeno intimidatorio e dimissioni. La quarta parte, infine, oltre ad affrontare la tematica della difficile gestione del fenomeno, analizza i possibili moventi alla base delle azioni intimidatorie. In merito alla quinta e ultima parte, la quale dovrebbe individuare possibili misure per contrastare le problematiche sottese al fenomeno, auspica un ampio contributo da parte di tutti i componenti della Commissione, anche in ragione delle differenti competenze di ciascuno. Conclude proponendo di rinviare l'avvio della discussione sulla bozza di relazione al prossimo giovedì.

In seguito ad un ampio dibattito, nel quale prendono la parola i senatori, PICCOLI, CARDINALI, GUALDANI, SCIBONA e PAGANO la Commissione conviene di rinviare l'esame della bozza di relazione ad una successiva seduta da convocarsi fin da ora per il prossimo martedì 17 febbraio alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 350 di mercoledì 4 febbraio 2015, seduta n. 59 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è apportata la seguente modificazione alla pagina 8:

– alla sedicesima riga, tra gli interventi del senatore Buccarella e del senatore Crimi, aggiungere le parole: «La senatrice LO MORO (*PD*) fa presente che non terrà conto nel caso di specie della conoscenza personale del senatore Calderoli, evidenziando che si atterrà esclusivamente ai fatti e che voterà quindi secondo coscienza».